SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106

MINISTERO DELL'INTERNO

188º Aggiornamento del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

01A3914

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 107

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.

01A4534

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. **157.**

Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, con il quale agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che accedono al ruolo con il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, è stata ridotta a 13 e 23 anni l'anzianità di servizio richiesta per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale;

Considerati gli ordini del giorno accolti in sede di approvazione della predetta legge n. 86 del 2001, e le specifiche condizioni e osservazioni formulate dalle competenti commissioni parlamentari nei pareri espressi sugli schemi di decreti legislativi «correttivi» ai decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 334 e 298, con i quali il Parlamento ha impegnato il Governo ad assumere le più opportune e urgenti iniziative mirate ad estendere il beneficio di cui al predetto articolo 5, comma 3, al fine di evitare disallineamenti con riguardo ai trattamenti economici relativi ai funzionari e ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, anche al fine di individuare le risorse finanziarie occorrenti, con lo strumento della decretazione di urgenza per assicurare l'omogeneità dei trattamenti economici del predetto personale del comparto sicurezza e delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121

1. Dopo l'articolo 43-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

«Art. 43-*ter*. — 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3°, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16.».

2. Sono abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo emanato in data 3 aprile 2001, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole: «ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali».

2. All'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni le parole: «ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli ufficiali».

3. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

3-*ter*. Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.».

Art. 3.

Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.056 per il 2003, e lire 22.520 a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della medesima legge.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0212

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. **158.**

Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di diritto di opzione di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, regolandone i termini per l'esercizio ed i criteri di determinazione del conseguente trattamento pensionistico, nonché di consentire l'accesso al trattamento pensionistico per coloro che abbiano esercitato tale diritto di opzione antecedentemente al differimento del termine dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2003 operato dall'articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di sussidiazione del reddito, per fronteggiare situazioni di grave crisi occupazionale ovvero per consentire la ricollocazione dei lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.».

2. Al comma 6 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso l'ultimo periodo.

3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 2.

Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali e in situazioni di crisi

1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali o settoriali, dalla crisi connessa alle encefalopatie spongiformi

bovine, nonché dall'emergenza idrica nella regione Puglia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, interventi, per l'anno 2001, concernenti:

a) proroghe di trattamenti di sussidiazione salariale già previsti da disposizioni di legge;

b) sussidiazioni del reddito in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;

c) misure in materia di ammortizzatori sociali, quali sussidiazioni del reddito e riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, in relazione a riduzioni, sospensioni e cessazioni di attività lavorativa connesse alla crisi derivante dalle encefalopatie spongiformi bovine, con particolare riferimento ai settori non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione;

d) aumenti, rispettivamente, fino all'80 per cento e fino al 20 per cento, della misura massima dell'esonero di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in relazione allo stato di emergenza idrica nella regione Puglia dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente alle aree territoriali che presentino situazioni di maggiore siccità, individuate dal Dipartimento della protezione civile.

2. Per consentire un più ampio accesso agli interventi di sussidiazione del reddito di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, i relativi trattamenti possono essere determinati in misura inferiore fino al 20% rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, anche tenuto conto dei periodi di trattamento già fruiti.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati con il concerto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, relativamente all'intervento di cui alla lettera *c)*, con il concerto anche dei Ministri delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel limite complessivo massimo di lire 300 miliardi. Relativamente alle misure di cui alla lettera *c)* sono disposti nel limite massimo di lire 30 miliardi e per quelle di cui alla lettera *d)* nel limite massimo di lire 12 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità, per l'anno 2001, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

5. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi. In tali termini è rettificato l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2000.».

6. Fino alla modificazione delle relative disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, il parere di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto, è rilasciato dalle regioni entro venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0213

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. **159.**

Proroga di termini in materia di acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, fra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, convertito dalla legge 22 luglio 1998, n. 243, che ha prorogato al 31 dicembre 1998 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Visto il decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, convertito dalla legge 9 luglio 1999, n. 220, che ha prorogato al 31 dicembre 1999 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 245, che ha prorogato al 31 dicembre 2000 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la facoltà prevista dal predetto decreto-legge n. 109 del 1993, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Acque di balneazione

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è prorogata al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

Entrata in vigare

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

NESI, *Ministro dei lavori pubblici*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0214

DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. **160.**

Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il «Vertice di Genova».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in considerazione dell'intervenuto scioglimento delle Camere, di provvedere ad ulteriori finanziamenti della legge 8 giugno 2000, n. 149, al fine di consentire il completamento dell'organizzazione e delle iniziative connesse alla presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 ed al Vertice di Genova, con particolare riguardo alla soddisfazione delle esigenze di sicurezza delle delegazioni nazionali e di piena operatività delle comunicazioni, anche con riferimento alle relative strutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «18.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «38.000 milioni»;

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «22.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «42.000 milioni»;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: «e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente», sono sostituite dalle seguenti: «e per l'anno 2001, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero

degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

01G0215

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 aprile 2001.

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993) recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1999) recante «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 2000 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2000) recante «Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni»;

Considerato che, fino a quando non sarà emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile, garantendo i necessari requisiti di sicurezza tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;

Decreta:

Art. 1.

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita, fino all'emanazione della nuova norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, alle condizioni riportate nell'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Condizioni per l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni

L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 1 del presente decreto, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, è consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:

a) estensione dell' omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;

b) relazione descrittiva della porta e degli ulteriori accorgimenti tecnici adottati per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco, firmata dal produttore;

c) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilità:

c1) indica le dimensioni della porta;

c2) garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto *a)*;

c3) attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione permanente ed indelebile degli estremi dell'atto di omologazione di cui alla precedente lettera *a)*, il numero distintivo annuale e il nome del produttore;

d) dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo tecnico che dovrà contenere almeno la seguente documentazione:

d1) elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti;

d2) manuale delle istruzioni per l'installazione, uso e manutenzione della porta;

d3) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo;

d4) relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta.

Il suddetto fascicolo tecnico dovrà essere conservato dallo stesso produttore ed esibito per i controlli con le modalità previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

01A4664

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 aprile 2001.

Devoluzione al comune di Grosseto del complesso aziendale «Il Terzo», sito nella provincia di Grosseto, rientrante nella liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Vista la richiesta avanzata dal comune di Grosseto, con deliberazione della giunta comunale n. 35 del 23 gennaio 2001, a seguito del formale invito ad esso rivolto dalla regione Toscana con nota prot. 103/25465/12.01 del 19 settembre 2000, di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995, del complesso aziendale «Il Terzo», sito nella provincia di Grosseto, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante del presente decreto di proprietà della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed intestato in catasto in parte al predetto Ente ed in parte alla Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate;

Vista la nota della regione Toscana del 24 gennaio 2001 con la quale veniva rivolto l'invito a «verificare prioritariamente la disponibilità della provincia di Grosseto» per la devoluzione del medesimo complesso aziendale;

Vista la successiva richiesta di devoluzione gratuita avanzata dalla provincia di Grosseto con deliberazione della giunta provinciale del 31 gennaio 2001;

Considerato che alla luce del parere dell'ufficio legislativo prima citato debbono essere privilegiate, tra le diverse soluzioni possibili, quelle che garantiscano la più rapida ed effettiva devoluzione dei beni in questione e non escludano la loro fruizione da parte delle diverse entità territoriali interessate;

Visto che gli atti e i provvedimenti adottati dal comune di Grosseto ed in particolare la nota dell'8 febbraio 2001 — con la quale è stata trasmessa la delibera del consiglio comunale n. 11 del 1° febbraio 2001 che conferma e ratifica quanto già deliberato dalla giunta comunale e con la quale si manifesta la più ampia disponibilità a ricercare ogni possibile costruttiva intesa e collaborazione sia con amministrazione provinciale sia con altri enti locali eventualmente interessati — appaiono assicurare il perseguimento degli obiettivi sopra indicati;

Considerato, pertanto, che risulta sicuramente più conveniente ed economicamente più vantaggioso per la liquidazione procedere con tempestività alla devoluzione al comune di Grosseto al fine di essere, in tempi brevi, sollevata dall'attività di gestione e dai relativi costi;

Considerato inoltre che, anche sotto il profilo della legittimità degli atti, la devoluzione al comune di Grosseto rappresenta la soluzione più appropriata in quanto la relativa richiesta è stata formalmente avanzata per prima ed il consiglio comunale ha già provveduto a confermare e ratificare gli atti e i provvedimenti adottati dalla giunta municipale;

Visto che con le deliberazioni della giunta comunale e del comune di Grosseto sopra indicate, è stato assunto l'impegno a modificare conseguentemente la pianta organica, per consentire l'assunzione del personale della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate operante presso il suddetto complesso aziendale;

Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale «Il Terzo» comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato *B)* che costituisce parte integrante del presente decreto, il comune di Grosseto è obbligato ad assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti in detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;

Considerato inoltre che nell'azienda «Il Terzo» insistono impianti sperimentali di rilevante valore scientifico su complessivi ha 23,09 ovvero impianti che contengono materiale genetico meritevole di essere conservato;

Vista la sentenza n. 872/1999 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della legge fallimentare — regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — presentata dalla S.A.F. S.p.a. in l.c.a. con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attività e passività comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in l.c.a.;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Il Terzo» sito nella provincia di Grosseto, come in premessa indicato, è devoluto a titolo gratuito al comune di Grosseto.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione operanti presso il complesso aziendale «Il Terzo», ai sensi della delibera del consiglio comunale del 1° febbraio 2001, n. 11, è condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.

4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale «Il Terzo» provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico, il comune di Grosseto.

5. L'amministrazione che subentrerà nella gestione delle attività di ricerca e sperimentazione finora svolte dall'E.N.C.C. o dalle società controllate, previa valutazione della opportunita di portare a conclusione i cicli sperimentali iniziati e della conservazione del patrimonio genetico esistente, avrà il diritto di accedere nell'Azienda e di effettuare gli interventi necessari. Le spese relative al mantenimento degli impianti ed agli interventi da eseguire saranno a carico dell'amministrazione che effettua l'attività di ricerca, salvo diverso accordo con il comune di Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

Allegato A

Tabella terreni intestati alla Azienda Il Terzo
Proprietà ENCC

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
3260	Grosseto	38	8	4.04.50
"	"	"	10	22.55.80
"	"	"	18	1.56.50
"	"	"	19	11.06.80
"	"	"	20	2.90.08
"	"	"	24	15.80
"	"	"	25	3.36.90
"	"	"	26	47.20
"	"	"	27	7.12.20
"	"	"	28	68.40
"	"	"	29	27.40
"	"	"	33	9.01.87
"	"	"	34	4.85.53
"	"	"	35	1.85.50
"	"	"	65	00.05
"	"	39	52	00.60
"	"	46	12	01.10
"	"	"	13	02.70
"	"	47	1	1.62.10
"	"	"	2	3.03.20
"	"	"	3	4.53.60
"	"	"	4	6.12.00
"	"	"	29	29.00
"	"	38	147	00.13
"	"	"	148	00.04
"	"	"	149	00.13
"	"	"	150	13.30
"	"	"	151	76.80
"	"	"	119	4.36.15
"	"	"	120	57.85
Totale				**91.43.23**

Proprietà SAF

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
8910	Gavorrano	209	2	10.84.70
"	"	"	6	7.22.60
"	"	"	7	64.70
"	"	"	8	27.70
1995	Campagnatico	57	1	97.22.60
7630	Grosseto	31	5	14.38.00
"	"	"	15	56.90
"	"	"	16	54.70
"	"	"	17	2.32.00
"	"	"	18	1.54.50
"	"	"	24	99.60
"	"	"	26	14.80
"	"	"	31	49.05.70
"	"	37	3	08.30
"	"	"	4	51.20
"	"	"	9	6.11.00
"	"	"	10	8.28.40
"	"	"	12	5.27.40
"	"	"	13	2.42.80
"	"	"	14	13.90
"	"	"	22	16.44.82
"	"	"	23	1.67.88
"	"	"	24	13.58.06
"	"	"	25	96.84
"	"	39	88	1.21.11
"	"	"	89	1.80.79
"	"	"	90	64.20
"	"	"	91	1.44.40
"	"	"	92	99.76
"	"	"	93	1.39.14
"	"	31	6	9.14.40
"	"	"	23	31.20
"	"	"	25	67.20
"	"	"	27	63.28.10
"	"	"	28	57.54.20
"	"	"	29	63.84.10
"	"	"	30	13.40
"	"	"	32	68.07.80
Totale				511.78.90

Proprietà SAF

Partita	**Comune Censuario**	**Foglio**	**Particella**	**Ha**
7630	Grosseto	31	40	6.40
	"	"	41	70.10
	"	"	42	83.20
Totale				**1.59.70**

Totale Proprietà ENCC Ha 91.43.23
Totale Proprietà SAF Ha 513.38.60

Totale complessivo ENCC/SAF Ha 604.81.83

NOTA BENE:

Le particelle 23, 32, 24, 25, 30, 40, 29, 6, 42, del foglio 31 del comune di Grosseto, partita 7630, intestata alla SAF sono interessate ad esproprio parziale per la realizzazione dei lavori sulla S.G.C. E–78 "Grosseto Fano" tratto Grosseto-Siena per lavori di adeguamento a quattro corsie. La superficie da espropriare è attualmente quantificata in Ha 1.98.40, ma potrà subire delle variazioni in sede di esproprio definitivo.

UNITA' IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU

Proprietà ENCC

Azienda Il Terzo

Partita	**Comune**	**Foglio**	**Particella**	**Sub**	**Categoria**	**Classe**	**Consistenza**	**Indirizzo**
25176	Grosseto	38	64	2	C/6	4	18 mq	Località Il Terzo piano: T
25176	Grosseto	38	64	3	C/6	4	23 mq	Località Il Terzo piano: T
25176	Grosseto	38	64	4	A/10	1	8 vani	Località Il Terzo piano: T
25176	Grosseto	38	64	5	A/2	3	9.5 vani	Località Il Terzo piano: 1

ALLEGATO B

Azienda Il Terzo

Fiat Fiorino	Roma 26245V
Fiat Ducato	Roma 47958X
Fiat Tipo	Roma 26243V
Fiat 127	Roma 03872N
Fiat Tipo	Roma 77194T
Trattrice AD7	GR 3684 547048
Trattore Same	CA 6457
Trattore Fiat 640 8/b	GR 12537
Trattore Fiat 640 8/b	GR 17378
Trattore Fiat 640 dt/11/bb	GR 17377
Trattore Fiat 670/8 b/p 14-30	GR 19491
Trattore Fiat 1180 d/t 12	AF 910 C
Trattore Fiat 1880 d/t 24	GR 19988
Trattore Fiat 570 dtf/8	GR 18380
Trattore Fiat 670 dtf	GR 19463
Trattore Fiat 570 dtf	GR 19461
Trattore Fiat 880 dt/s	GR 23168
Trattore Fiat 665 cm/8	GR 20950
Pala Fiat Allis 605 b	18y07801 targa UMA 23013
Trattore Fiat 60/66	GR 23897
Trattore Fiat 60/66	GR 25169
Trattore Fiat 900	GR 19042
Trattore Fiat 780	Roma 24929
Pala Fiat Allis 345	Roma 47516
Trattore Fiat 780	Roma 24225
Apripista Fiat Allis bd/7	Roma 24270
Escavatore Kamo 3	1012
Carrello elevatore OM 15/SV	matric. 1059378
Trattore muletto VANROBAIES	telaio 140465
Movimentatore Jcb	AK 143 X
Cippatrice MORBAK 12	MKK 224 matric.12031
Macchina forestale MACHERI 33T	telaio 80034
Carrello fuoristrada FIAT 25H4 (BENFRA)	telaio 6140011
Motocoltivatore GOLDONI 610	matric. 281453

01A4463

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cebovic Tihana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cebovic Tihana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Visa Medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Visa Medicinska sestra rilasciato il 1995 dalla Scuola di istruzione medica superiore facoltà di medicina dell'Università di Zagabria (Croazia) alla sig.ra Cebovic Tihana nata a Varazdin (Croazia) il giorno 21 gennaio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cebovic Tihana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4540

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento al sig. Pasta Nelson di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Pasta Nelson ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta conseguito in Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di fisioterapeuta conseguito nell'anno 1986 presso la facoltà di riabilitazione di Curitiba (Brasile) del sig. Pasta Nelson nato a Luis Alves (Santa Catarina-Brasile) il giorno 6 novembre 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. Il sig. Pasta Nelson è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4539

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mrowiec Dorota di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mrowiec Dorota ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegniarka rilasciato il 1983 dal liceo medico di Zywiec (Polonia) alla sig.ra Mrowiec Dorota nata a Zywiec (Polonia) il giorno 5 aprile 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mrowiec Dorota è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4541

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento al sig. Radojkovic Branko di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Radojkovic Branko ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinske sestre conseguito nella Repubblica Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinske sestre rilasciato il 1982 dal centro di istruzione per profilo sanitario di Zemun (Repubblica Serbia) al sig. Radojkovic Branko nato a Kosovska Mitrovica (Jugoslavia) il giorno 6 ottobre 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Radojkovic Branko è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4542

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hildago Romero Maria del Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hildago Romero Maria del Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1981, presso l'Escuela de enfermeria «Hospital del Niño» di Lima (Perù) della sig.ra Hildago Romero Maria del Carmen, nata a Lima (Perù) il giorno 27 ottobre 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hildago Romero Maria del Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4543

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Moreno Fiestas Delia Emilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Moreno Fiestas Delia Emilia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1980 presso l'Escuela Nacional de enfermeria de la sociedad de beneficiencia publica di Lima (Perù) della sig.ra Moreno Fiestas Delia Emilia, nata a Piura (Perù) il giorno 5 gennaio 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Moreno Fiestas Delia Emilia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4544

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Niculae Mioara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Niculae Mioara ha chiesto il riconoscimento dei titolo di Asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) della sig.ra Niculae Mioara nata a Peris (Romania) il giorno 25 ottobre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Niculae Mioara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delta Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4747

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Milovac Zaklina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Milovac Zaklina ha chiesto il riconoscimento dei titolo di Medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle

professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995, riunitasi in data 6 marzo 2001;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra conseguito nell'anno 1982 presso il centro di istruzione «Mirko Lenac» di Rijeka (Repubblica di Croazia) della sig.ra Milovac Zaklina nata a Rijeka (Repubblica di Croazia) il giorno 7 gennaio 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Milovac Zaklina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A4748

DECRETO 2 aprile 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tamas Livia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tamas Livia ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 27 marzo 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent medical generalist rilasciato il 1997 dal liceo sanitario di Tirgu Mures (Romania) alla sig.ra Tamas Livia, nata a Tirnaveni (Romania) il giorno 2 gennaio 1964 è riconosciuto a fini dell'esercizio della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tamas Livia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A4750

DECRETO 11 aprile 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lysal».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio dei medicinali veterinari indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario nella seduta del 21 febbraio 2001;

Considerato che la definitiva inclusione dell'acido acetilsalicilico nell'allegato II del regolamento n. 2377/90, sarà legalmente formalizzata solo a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

Considerato altresì che nel succitato parere della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario viene espressamente raccomandata la necessità di una eventuale ulteriore valutazione della corrispondenza tra quanto oggetto di pubblicazione e quanto riportato nel summary report finale già valutato dalla commissione medesima;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario di che trattasi, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa, per le motivazioni richiamate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario LYSAL soluzione estemporanea iniettabile, nelle confezioni di seguito indicate:

5 flaconi polvere da 3 g + 5 flaconi solvente da 7,6 ml - registrazione numero 25.531;

flacone polvere da 15 g + flacone solvente da 38 ml - registrazione numero 25.531,

ditta Farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Art. 2.

È vietata la somministrazione agli animali da produzione alimentare del medicinale veterinario di cui all'art. 1.

Il medicinale veterinario di cui trattasi, non può essere più venduto a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 11 aprile 2001

Il direttore generale del Dipartimento
MARABELLI

01A4669

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 6 novembre 2000.

Determinazione del prezzo del biglietto d'ingresso per la visita alla mostra denominata «Contemporaneo/Temporaneo», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA. E SS.

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 7351 del 27 settembre 2000, con la quale la Soprintendenza speciale alla galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma ha proposto l'introduzione di un biglietto d'ingresso alla nuova esposizione temporanea denominata «Contemporaneo/Temporaneo» allestita presso la stazione Termini di Roma nell'ambito di un progetto di promozione dell'arte italiana moderna e contemporanea e di riqualificazione del polo stazione Termini;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei alla istituzione del biglietto d'ingresso di L. 4.000; ridotto di L. 2.000, secondo le modalità stabilite con la nota sopra riferita, in linea con il parere precedentemente espresso riguardo a manifestazioni culturali promosse in ambienti non musealizzati;

Considerata l'opportunità di aderire alla proposta della soprintendenza, tenuto anche conto delle direttive impartite al riguardo, con ministeriale n. 5265 del 29 settembre 2000;

Decreta:

Il prezzo del biglietto per la visita della mostra denominata «Contemporaneo/Temporaneo» il cui svolgimento è previsto fino al 31 ottobre 2003, è determinato in L. 4.000 (€ 2,07), ridotto di L. 2.000 (€ 1,03) per visitatori fino al venticinquesimo e oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2001
Registro n. 1, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, foglio n. 100

01A4668

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2000.

Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visti il decreto ministeriale 4 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 21 agosto 1982 ed il decreto ministeriale 16 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986 che modificano l'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, circa le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998 e 5 maggio 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1999), concernenti la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998, recante l'adozione delle misure del piano vongole, in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 concernente il regolamento recante norme sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività di tali consorzi;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, concernente la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000, concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000;

Considerato che il VI Piano nazionale prevede, in particolare, tra gli strumenti d'intervento, la possibilità di introdurre sistemi gestionali in grado di aumentare il valore aggiunto prodotto dalla risorsa mare in favore degli operatori attraverso azioni che riguardano la gestione di aree di pesca affidate direttamente alle associazioni nazionali di categoria e loro consorzi sì da garantire il riequilibrio fra sforzo di pesca e dimensione degli stock;

Considerata l'opportunità di attuare la suddetta previsione del Piano nazionale per quanto attiene alla gestione dei molluschi bivalvi, delegandola ai consorzi di gestione costituiti ai sensi dei sopracitati decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998;

Considerato che, in attuazione dei princìpi propri della normativa internazionale e nazionale in tema di pesca responsabile e di sviluppo sostenibile, i consorzi, cui è delegata la gestione della risorsa molluschi bivalvi, devono adottare tutte le misure idonee a garantire una gestione razionale degli stock ed un prelievo ottimale della risorsa molluschi;

Valutata la necessità che, nei compartimenti in cui non sono costituiti i consorzi di gestione, le misure per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi sono da adottarsi dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 10 novembre 2000, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino.

2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale sulla disciplina della pesca di cui al comma 1 nei limiti del mare territoriale di rispettiva competenza.

3. Alla luce delle previsioni del VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è affidata ai consorzi costituiti ai sensi dei decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998, di seguito denominati «consorzi di gestione», e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato «Ministero». I consorzi di gestione possono presentare al Ministero motivate e documentate richieste di deroghe alla disciplina prevista dal presente decreto, ad esclusione di quella recata dagli articoli 2, 3 e 4.

4. Nei compartimenti marittimi ove i consorzi di gestione non siano stati costituiti ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale, la pesca dei molluschi bivalvi è disciplinata dal Ministero.

Art. 2.

1. Presso ogni consorzio di gestione, per la verifica delle attività svolte, anche al fine di assicurare il corretto rapporto con le imprese che esercitano altre attività di pesca, è costituito un comitato di coordinamento, nominato con decreto del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura e composto da:

a) un rappresentante della Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

b) il comandante della Capitaneria di porto o suo delegato;

c) il presidente del consorzio di gestione;

d) un rappresentante di ciascuna delle associazioni nazionali di categoria che promuovono, ai sensi dei decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998, la costituzione del consorzio di gestione;

e) un rappresentante dell'istituto di ricerca incaricato di effettuare la valutazione della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento;

f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali della pesca.

3. Il comitato elegge nel suo seno il presidente tra i membri di cui alle lettere *a)* e *b)* ed il vice presidente tra i membri di cui alle lettere *c)* e *d)*. Il comitato è convocato dal presidente entro sette giorni dalla richiesta del consorzio.

4. Le spese per il funzionamento del comitato di coordinamento sono a carico del consorzio di gestione.

5. Il Ministero, su proposta dei consorzi, provvede, a partire dal 1° gennaio 2009, all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi ed all'eventuale revoca. È fatta salva la previsione del decreto ministeriale 21 luglio 1998, art. 2, punto 2 circa il numero delle unità autorizzate alla pesca con draga idraulica in ciascun compartimento marittimo.

Art. 3.

1. In ordine alle dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili restano ferme le disposizioni di cui all'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni.

2. Sull'intera partita è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi:

a) con dimensioni inferiori a quelle previste di non più del 10% calcolato sul peso;

b) sul peso non superiore al 10% del quantitativo massimo pescabile.

3. Il consorzio può adottare provvedimenti più restrittivi rispetto alle previsioni del comma 2.

Art. 4.

1. I titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi presentano al consorzio di gestione del compartimento di appartenenza, entro il giorno 5 di ciascun mese, la dichiarazione statistica conforme al modello allegato al presente decreto (allegato *A*).

2. Il consorzio di gestione, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmette al Ministero i dati aggregati riferiti all'intero compartimento, conformemente al modello allegato al presente decreto (allegato *B*), conservando ai propri atti le dichiarazioni relative alle singole unità. Il consorzio comunica altresì le unità per le quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione ovvero la dichiarazione stessa è stata presentata in maniera irregolare o incompleta.

3. La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione è sanzionata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.

1. Il consorzio di gestione determina l'orario di uscita dal porto delle unità. L'orario di inizio dell'uscita dal porto è fissato, per il periodo dal 15 marzo al 30 giugno, non prima delle ore 5, tenendo in debito conto il tradizionale inizio dell'attività della piccola pesca ed in particolare quella esercitata con gli attrezzi da posta. Per l'inizio dell'attività della pesca dei fasolari nell'ambito dei compartimenti di Chioggia, Monfalcone e Venezia, restano valide le condizioni e prescrizioni previste dal decreto ministeriale 11 febbraio 2000, citato nelle premesse.

2. Le unità di cui al comma 1, dal 1° ottobre al 31 marzo osservano il fermo dell'attività nei giorni di sabato, domenica e festivi; dal 1° aprile al 30 settembre, oltre che nei giorni di sabato, domenica e festivi, anche in un altro giorno fissato dal consorzio di gestione. L'attività della pesca delle telline in Tirreno può effettuarsi anche nei giorni di sabato.

3. Per le unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nel mar Tirreno, al fine di consentire l'attività di pesca in funzione di particolari esigenze di mercato, il consorzio di gestione può disporre, fatto salvo il numero di giorni di fermo settimanale, il fermo dell'attività di pesca in una giornata feriale diversa dal sabato.

4. Nel mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso degli attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.

5. Dal 1° luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con draga idraulica nel mar Tirreno può essere effettuata nel limite massimo di quattro ore. L'orario di attività è fissato dal consorzio e, nei compartimenti ove non costituito, dall'Autorità marittima, sentita la locale commissione consultiva per la pesca marittima.

6. Non sono consentite deroghe alle previsioni del presente articolo per le festività di fine anno.

Art. 6.

1. Il consorzio determina il fermo tecnico della pesca dei molluschi vongole, longoni, fasolari e delle altre specie, non ricomprese nel comma 2, per almeno due mesi, compresi tra aprile e ottobre.

2. La pesca degli altri molluschi bivalvi è vietata nei seguenti periodi:

a) cannolicchi: dal 1° aprile al 30 settembre, nel mare Adriatico; dal 1° aprile al 31 maggio, nel mar Tirreno;

b) telline: dal 1° aprile al 30 aprile;

c) tartufi: dal 1° giugno al 31 luglio.

3. Durante i periodi di divieto di pesca è consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.

4. Non è consentita la pesca delle telline, dei tartufi e delle vongole veraci con la draga idraulica.

5. La pesca delle vongole veraci con rastrello a piedi e da natante e con attrezzo da traino per molluschi, nelle zone di mare non assentite in concessione, è consentita esclusivamente oltre la fascia di rispetto di mezzo miglio dal limite delle concessioni. Nei periodi in cui è consentita la raccolta del seme di vongola verace i pescatori autorizzati possono pescare con tali attrezzi, anche a partire dalla distanza di trecento metri dal limite esterno delle concessioni.

6. La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ad eccezione dei cannolicchi, deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri.

Art. 7.

1. Il pescato massimo giornaliero per unità è stabilito nelle seguenti quantità:

a) vongole, longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli;

b) vongole veraci: kg 100;

c) cannolicchi: kg 300;

d) tartufi o noci: kg 100;

e) fasolari: kg 350;

f) telline: kg 100;

g) cozze pelose, mussoli e canestrelli: complessivi kg 300.

2. Il consorzio può stabilire piani per la cattura dei longoni che prevedano il prelievo giornaliero fino a kg 1.000.

3. Il consorzio, previo parere dell'unità scientifica incaricata dal Ministero della valutazione della risorsa molluschi, competente per territorio, può proporre al capo del compartimento marittimo limiti al prelievo di determinati molluschi bivalvi diversi da quelli indicati nel comma 1.

Art. 8.

1. Ai fini del controllo delle quantità massime giornalmente catturabili, i molluschi bivalvi devono essere sbarcati non oltre l'orario consentito, nel punto di sbarco fissato per ogni porto dal consorzio di gestione.

2. Per particolari esigenze locali, il capo del compartimento può autorizzare, previa richiesta del consorzio di gestione, un secondo punto di sbarco, anche nell'ambito dello stesso porto, a condizione che siano assicurate le finalità del controllo.

3. Ai fini del controllo dell'attività di pesca i consorzi di gestione adottano le misure per assicurare in ogni punto di sbarco il rispetto delle norme in materia. Al riguardo gli eventuali addetti alla vigilanza o controllo del consorzio verificano anche le operazioni di sbarco.

4. Previo accordo tra consorzi appartenenti a compartimenti limitrofi può essere consentito lo sbarco del pescato in porto compreso in compartimento diverso da quello di pesca.

Art. 9.

1. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi è limitata alle acque del compartimento di iscrizione della nave. Il consorzio di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, può richiedere al Ministero di consentire la pesca dei molluschi bivalvi anche alle navi dei compartimenti contigui.

2. Le navi in flotta abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi, già autorizzate ad esercitare i mestieri della piccola pesca con gli attrezzi da posta e lenze, conservano tali autorizzazioni.

3. I consorzi di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, determinano piani di operatività delle unità abilitate all'esercizio di altri mestieri di pesca. A detti fini i consorzi possono proporre al Ministero la sospensione temporanea dell'abilitazione alla draga idraulica ovvero agli altri attrezzi.

4. Il consorzio, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, può stabilire piani di cattura dei molluschi, limitatamente ad un segmento della flotta, a seguito di manifeste difficoltà derivanti dalla carenza delle risorse.

Art. 10.

1. Il Ministero concede il trasferimento dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi con draga idraulica ad altra nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche di cui all'art. 11, previo ritiro della precedente nave dall'attività di pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione.

2. Per le navi di cui al comma 1, ove ritirate dall'esercizio dell'attività, non è ammesso in alcun caso il rientro nella flotta peschereccia, salvo l'utilizzo esclusivo negli impianti di acquacoltura.

3. Il Ministero, nel caso di compravendita di unità autorizzata all'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi o cessione di quote societarie, concede il trasferimento dell'autorizzazione ad altro armatore, esclusivamente nel caso in cui la nave rimanga iscritta nell'ambito dello stesso compartimento.

Art. 11.

1. Le caratteristiche tecniche della nave tipo per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato *C* al presente decreto.

2. Il consorzio può richiedere al Ministero, limitatamente alle unità aderenti, in via sperimentale, e per la durata di essa, l'esercizio dell'attività di cattura con unità ed attrezzi aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle tipo.

3. Non è consentita la detenzione a bordo e l'uso di motori ausiliari per la pompa asservita alla draga.

Art. 12.

1. Le caratteristiche tecniche degli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato *D* al presente decreto.

2. I consorzi adottano misure concernenti il recupero ed il traino dell'attrezzo, nonché il controllo finalizzato all'osservanza delle caratteristiche tecniche degli attrezzi previsti dal presente decreto, assicurando la sospensione dell'attività di pesca delle unità i cui attrezzi non siano conformi alle previsioni del presente decreto, con verifiche bimestrali o quando il presidente o l'organo di controllo lo ritiene necessario per verificare il rispetto delle norme.

Art. 13.

1. La violazione delle disposizioni del presente decreto è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 14.

Sono abrogati i decreti ministeriali 21 luglio 1998 e 5 maggio 1999 disciplinanti la pesca dei molluschi bivalvi, citati nelle premesse.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registato alla Corte dei conti il 16 marzo 2001
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 47

ALLEGATO *A*

Al Consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi di ....

DICHIARAZIONE STATISTICA

NOME UNITÀ .... MATRICOLA ....
ANNO .... MESE ....

Giorno	Zona di pesca	Specie	KG.	Giorno	Zona di pesca	Specie	KG.
1				17			
2				18			
3				19			
4				20			
5				21			
6				22			
7				23			
8				24			
9				25			
10				26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15				31			
16					TOTALE COMPLESSIVO		

Legenda SPECIE TOTALI

VONGOLE = V ....
LONGONI = L ....
CUORI = CR ....
CANNOLICCHI = CL ....
FASOLARI = F ....

ALLEGATO *B*

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - ROMA

CONSORZIO DI GESTIONE DI ....

DICHIARAZIONE STATISTICA

ANNO .... MESE ....

Numero	Nome unità	Specie	Q.li	Numero	Nome unità	Specie	Q.li
1				17			
2				18			
3				19			
4				20			
5				21			
6				22			
7				23			
8				24			
9				25			
10				26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15				31			
16					TOTALE COMPLESSIVO		

Legenda SPECIE TOTALI

VONGOLE = V ....
LONGONI = L ....
CUORI = CR ....
CANNOLICCHI = CL ....
FASOLARI = F ....

ALLEGATO *C*

PESCHERECCIO TIPO PER LE DRAGHE IDRAULICHE, ATTREZZI DA TRAINO PER MOLLUSCHI E RASTRELLI DA NATANTE.

Il peschereccio tipo per la pesca con draga idraulica ed attrezzi da traino per molluschi deve avere le seguenti caratteristiche e limitazioni:

a) lunghezza massima tra le perpendicolari 10 metri;

b) potenza massima 150 HP e 100 per i rastrelli da natante;

c) stazza lorda massima 10 tonnellate;

d) presenza di un solo motore senza ausiliari per le pompe;

e) assenza di mantello all'elica;

f) presenza di un solo verricello per cavo di acciaio per [a manovra della draga idraulica ed il recupero dell'ancora.

È consentita la presenza di un secondo verricello ubicato nei pressi del punto di salpamento della draga con massimo due tamburi senza campane di tonnaggio, utilizzabile esclusivamente per il salpamento della draga.

ALLEGATO *D*

A) DRAGHE IDRAULICHE

1. *Descrizione*.

Si tratta di attrezzi che penetrano nel fondo fino a qualche centimetro nel substrato e raccolgono gli organismi marini ivi annidati.

La sabbia ed il fango raccolti dall'attrezzo nel suo cammino vengono spinti fuori dall'attrezzo con una serie di getti d'acqua, mentre i molluschi vengono trattenuti.

L'attrezzo si presenta come un parallelepipedo in ferro con una lama per tagliare il sedimento ed un sistema per inviare acqua in pressione agli ugelli fissati in vari punti dell'attrezzo stesso.

La draga idraulica è caratterizzata da:

a) fronte od apertura orizzontali;

b) gabbia rigida in cui si raccoglie il prodotto pescato;

c) ugelli da cui esce l'acqua in pressione;

d) grosso tubo di mandata dell'acqua da bordo oppure nel caso di pompe sommerse collegamento a bordo con tubi per l'olio che mette in funzione la pompa sommersa.

Caratteristiche genera1i delle draghe idrauliche

2. *Caratteristiche e limitazioni*.

Tutte le draghe idrauliche debbono avere le seguenii caratteristiche:

larghezza massima del fronte o apertura orizzontale metri 3;

pressione massima sull'attrezzo 1,8 bar;

peso massimo dell'attrezzo kg. 600;

la parte inferiore della gabbia dove viene raccolto il prodotto deve essere costituita da opportuni tondini metallici oppure da grigliati che garantiscono una equivalente selettività.

Le modalità di traino sono determinate dal consorzio di gestione. Nei compartimenti in cui non sono costituiti i consorzi di gestione o per le unità non aderenti ai consorzi il traino della draga deve avvenire solamente facendo forza, tramite il verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata. È inoltre vietato anche il montaggio di dispositivi che possano rendere possibile o facilitare il traino con l'elica, quali rinvii fissi per cavo laterali o poppieri. In ogni caso è necessario che i due cavi di traino della vongolara siano di uguali dimensioni e non prevedano attacchi sul verricello; inoltre le catene (od i cavi di traino) della draga non devono prevedere incroci ma devono essere liberi e paralleli.

2.1. *Caratteristiche della draga idraulica per la pesca delle vongole, dei longoni e dei fasolari.*

Tali draghe oltre le caratteristiche generali hanno le seguenti limitazioni:

a) la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a 12 mm, con una tolleranza inferiore a 1 millimetro;

b) sono ammesse in sostituzione dei tondini o reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm oppure da lamiera perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;

c) il prodotto raccolto dalla vongolara deve essere separato con setacci. I setacci devono essere costituiti da tondini la cui distanza non sia inferiore a 12 mm; è ammessa la tolleranza di 1 mm;

d) sono ammesse reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm, oppure la lamiera perforata aventi fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;

e) il setaccio deve essere facilmente ispezionabile e deve essere collaudato. Vi deve inoltre essere possibilità di apertura sul lato di raccolta del prodotto.

2.2. *Caratteristiche della cannellara.*

Per cannellara si intende la draga idraulica per la cattura di cannolicchi o cappelonghe (Solen ed Ensis).

Oltre le caratteristiche proprie delle draghe idrauliche la cannellara è soggetta anche alle seguenti limitazioni:

a) presenza di ugelli che immettono acqua in pressione anche nella parte anteriore della lama che penetra nel sedimento;

b) la distanza dei tondini metallici dalla parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a mm 7;

c) non sono ammessi in sostituzione dei tondini grigliati metallici;

d) non è consentito l'uso o la detenzione a bordo del setaccio; la cernita dei cannolicchi pescati deve essere effettuata manualmente ed il resto del pescato deve essere rigettato in mare ad eccezione dei vermi.

2.3. *Caratteristiche della fasolara.*

Per fasolara si intende la draga idraulica per la cattura dei fasolari (Callista chione).

La fasolara ha le caratteristiche proprie della draga idraulica soggetta anche alle seguenti limitazioni:

a) la distanza dei tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a mm 25;

b) è consentito l'uso del vibrovaglio;

c) per i compartimenti marittimi di Chioggia, Monfalcone e Venezia sono fatte salve le disposizioni dell'Autorità istituita ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000.

B) ATTREZZO DA TRAINO PER MOLLUSCHI

1. *Descrizione.*

Si tratta di attrezzi che privi di getti di acqua in pressione trainati sul fondo marino staccano e trattengono molluschi bivalvi annidati nel substrato.

Sono molto diversi l'uno dall'altro per forma e dimensioni, ma generalmente consistono di una bocca rigida seguito da un corto sacco di rete tessile.

Assomigliano molto alle reti a strascico a bocca fissa quali rapido sfogliara da cui però è possibile distinguerli per alcune caratteristiche particolari quali:

a) larghezza della bocca o apertura orizzontale;

b) dimensioni di maglia del sacco in rete tessile;

c) assenza di apertura posteriore del sacco;

d) lunghezza del sacco in rete tessile molto limitata (circa uguale alla apertura orizzontale dell'attrezzo stesso).

Il traino dei suddetti attrezzi per molluschi può venire effettuato sia in linea retta che a cerchio utilizzando l'elica e/o l'ancora.

1.1. *Caratteristiche del rampone per molluschi.*

Per rampone per molluschi si intende un attrezzo la cui bocca è armata con denti in ferro per la cattura di cozze pelose (Modiolus barbatus) e canestrelle (Proteopecten glaber).

Il rampone è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,60;

b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50;

c) devono essere presenti nella parte superiore della rete tre aperture longitudinali (in direzione parallele alla direzione di avanzamento dell'attrezzo) al fine di agevolare la fuoriuscita dei detriti e degli scarti.

1.2. *Caratteristiche della sfogliara per molluschi e dell'ostreghero.*

Per sfogliara per molluschi o per ostreghero si intendono attrezzi a bocca rigida muniti di un sacco di raccolta per i molluschi catturati.

La bocca rigida è formata da un'asta trasversale su cui è montata una lima da piombi generalmente in catena. Il sacco di raccolta è montato sull'asta e sulla lima da piombi e può essere sia di materiale tessile (reti di fibra sintetica) o di materiale ferroso (reti di fili di acciaio o catenelle intrecciate):

a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;

b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 60;

c) non devono essere presenti le slitte che vincolano l'apertura verticale della sfogliara per le sogliole.

1.3. *Regolamentazione del rampone tradizionale e della cassa.*

Per rampone tradizionale e per cassa si intendono due attrezzi con bocca rigida formata da un rettangolo di tondino di ferro a cui è armato un sacco di rete.

Il rampone tradizionale e la cassa sono soggetti anche alle seguenti limitazioni:

a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;

b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50.

C) RASTRELLO DA NATANTE

1. *Descrizione.*

Il rastrello da natante, che può essere usato solo nel Mar Tirreno, è attrezzo a bocca rigida con la parte inferiore della bocca armata con lunghi denti di ferro mentre la parte superiore è normalmente un semicerchio di cui la parte inferiore è il diametro. Alla bocca è montato un sacco in rete per la raccolta dei molluschi.

Il rastrello a denti è fornito di un corto manico a 1-2 metri che ha lo scopo di regolare l'inclinazione di denti rispetto al fondo.

I denti sono molto lunghi, circa 30 cm e molto affilati per penetrare bene nel substrato e raccogliere i molluschi, sono montati molto vicini l'uno all'altro, per evitare che i molluschi possano sfuggire alla cattura passando tra un dente e l'altro.

Il sacco è formato da una sola pezza di rete ed ha il solo scopo di raccogliere e trattenere i molluschi in esso convogliati dal rastrello.

Il traino deve avvenire tramite il recupero dell'ancora con verricello. Ogni natante tira due attrezzi con un cavo ciascuno che agisce direttamente sulla bocca del rastrello. Le modalità di fissaggio del manico al cavo di traino, permettono di regolare l'inclinazione dei denti rispetto al fondo. Scopo del manico è solo questa regolazione.

Per il salpamento è consentito l'uso di attrezzo meccanico che non interferisca con l'attrezzo di pesca.

1.2. *Caratteristiche*.

Il rastrello da natante deve avere le seguenti caratteristiche:

a) la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,50;

b) l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 20 per la pesca delle telline e a mm 30 per gli altri molluschi;

c) sacco di raccolta in rete tessile non deve avere lunghezza superiore a m 2.

Per quanto riguarda il natante esso è soggetto alle seguenti limitazioni:

la stazza non deve essere superiore a 10 tonnellate;

la potenza del motore non deve essere superiore a 100 HP.

D) RASTRELLO A PIEDI E RASTRELLO SENZA AUSILIO DI FORZA MOTRICE

1. *Descrizione*.

Per rastrello a piedi e rastrello senza ausilio di forza motrice si intendono attrezzi per la cattura di molluschi azionati esclusivamente da energia umana.

Ve ne sono essenzialmente di due tipi; infatti la bocca inferiormente può essere provvista di una lama metallica (come nel caso della vongolara manuale), o di denti (come nel caso del rastrello a denti).

L'attrezzo può essere fornito di sacco in rete tessile o cesto di raccolta in rete o grigliato metallico.

L'attrezzo può essere adoperato a piedi o da bordo di un natante, in quest'ultimo caso il traino ed il recupero sono totalmente manuali.

01A4663

DECRETO 30 marzo 2001.

Utilizzo del nome geografico «Sardegna» nella designazione e presentazione dei vini VQPRD già riconosciuti a D.O.C.G. e D.O.C.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge n. 164 del 10 febbraio 1992, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 20 aprile 1994, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge n. 193 del 16 giugno 1998, recante modifica all'art. 7 della legge n. 164/1992;

Vista la richiesta presentata dalla regione Sardegna, ai sensi dell'art. 8 comma 4, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere la possibilità di anteporre, da parte dei produttori e trasformatori interessati, il nome geografico «Sardegna» per quei VQPRD già riconosciuti, nella cui presentazione e designazione non è previsto il riferimento al nome geografico «Sardegna», conservando, comunque, i vini la loro identità stabilita dai rispettivi disciplinari di produzione;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nel corso della riunione tenutasi in data 21 marzo 2001;

Considerato che le motivazioni di tale richiesta muovono dalla necessità degli operatori di immettere sul mercato un prodotto, che utilizzando il termine «Sardegna» consenta ai consumatori la percezione immediata della provenienza dei vini stessi;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte doversi procedere alla richiesta di cui alle premesse;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi della legge n. 164/1992, art. 8, comma 4, le denominazioni di origine controllata e garantita appresso elencate, prodotte nella regione Sardegna, possono essere precedute dal nome geografico «Sardegna»:

Vermentino di Gallura D.O.C.G.;

Alghero D.O.C.;

Arborea D.O.C.;

Carignano del Sulcis D.O.C.;

Malvasia di Bosa D.O.C.;

Mandrolisai D.O.C.;

Moscato di Sorso-Sennori D.O.C.;

Girò di Cagliari D.O.C.;

Malvasia di Cagliari D.O.C.;

Monica di Cagliari D.O.C.;

Moscato di Cagliari D.O.C.;

Nasco di Cagliari D.O.C.;

Nuragus di Cagliari D.O.C.;

Terralba o Campidano di Terralba D.O.C.;

Vernaccia di Oristano D.O.C.

I vini sopra elencati debbono, comunque, conservare la loro identità avendo cura di rispettare, le norme stabilite e a suo tempo approvate, previste nei singoli disciplinari di produzione.

Roma, 30 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4667

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selenia, unità di Crotone. (Decreto n. 29566).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997, con effetto dal 29 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Selenia con sede in Crotone, unità di Crotone, per un massimo di 36 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 22 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

00A4491

DECRETO 15 febbraio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. Modena notizie, unità di Modena. (Decreto n. 29567).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 9 febbraio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.r.l. Modena notizie;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 febbraio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Modena notizie, sede in Modena, unità di Modena, per un massimo di 3 unità lavorative in CIGS per il periodo dal 7 agosto 2000 al 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

00A4492

DECRETO 15 febbraio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Periodici San Paolo, unità di Alba, Milano e uffici periferici nazionali. (Decreto n. 29568).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 9 febbraio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.r.l. Periodici San Paolo;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 febbraio 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento antici-

pato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Periodici San Paolo, sede in Alba (Cuneo), unità di Alba (Cuneo), per un massimo di 24 dipendenti prepensionabili.

Milano e uffici periferici nazionali (Milano) per un massimo di 41 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

00A4493

DECRETO 15 febbraio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. I.L.T.E. Industria libraria tipografica editrice, unità di Caleppio di Settala e Moncalieri. (Decreto n. 29569).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 9 febbraio 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. I.L.T.E. Industria libraria tipografica editrice;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 febbraio 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. I.L.T.E. Industria libraria tipografica editrice, sede in Moncalieri (Torino), unità di Caleppio di Settala (Milano), per un massimo di 6 dipendenti prepensionabili.

Moncalieri (Torino) per un massimo di 15 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

00A4494

DECRETO 15 febbraio 2001.

Estensione della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, già disposta con decreto direttoriale del 29 dicembre 2000, n. 29351, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Catania. (Decreto n. 29570).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento della gestione dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1991, n. 85;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, concernente la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed interventi a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto-legge del 17 maggio 1995, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 343;

Visto il decreto-legge del 21 marzo 1996, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Visto il decreto-legge del 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, con il quale è stato differito al 31 luglio 1999, il beneficio di integrazione salariale, di cui al sopracitato art. 9 del decreto-legge n. 457/1997, convertito nella legge n. 30/1998, per ulteriori settecento unità;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione datato 20 dicembre 2000, con il quale è stato indicato il numero dei lavoratori, dipendenti dalle compagnie o imprese portuali, ammessi al beneficio della cassa integrazione, di cui al citato art. 5 della legge n. 186/2000;

Visto il decreto direttoriale del 29 dicembre 2000, n. 29351, con il quale è stata disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle compagnie/imprese, siti sul territorio nazionale per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 1999, sulla base del predetto decreto direttoriale del 20 dicembre 2000;

Visto il successivo decreto direttoriale del Ministero dei trasporti e della navigazione, datato 31 gennaio 2001, che fa parte integrante del presente provvedimento, con il quale è stata integrata la tabella allegata al surrichiamato decreto direttoriale del 20 dicembre 2000 con ulteriori due lavoratori della Compagnia portuale di Catania, rimanendo comunque sempre nel numero massimo di 700 lavoratori, così come determinato dal citato art. 5 della legge n. 186/2000;

Considerata la necessità di estendere la predetta indennità concessa con il decreto direttoriale del 29 dicembre 2000, n. 29351, in favore dei due lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Catania, così come individuato dal decreto direttoriale del 31 gennaio 2001;

Decreta:

L'indennità pari all'importo del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, già disposta con il precedente decreto direttoriale del 29 dicembre 2000, n. 29351, è estesa in favore di numero due lavoratori dipendenti dalla Compagnia portuale di Catania, così come individuati dal decreto direttoriale del 31 gennaio 2001, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
UNITÀ DI GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE ED IL DEMANIO MARITTIMO

IL DIRETTORE

Visti gli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 5 della legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha previsto il differimento alla data del 31 luglio 1999, per ulteriori settecento unità, del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 2000, con cui è stato indicato il numero dei lavoratori ammessi al beneficio della cassa integrazione di cui al citato art. 5;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale datato 29 dicembre 2000, con cui è stata disposta la proroga del beneficio dell'integrazione salariale straordinaria per i lavoratori individuati da questa amministrazione con il citato decreto per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 luglio 1999;

Vista la nota n. 66 del 5 gennaio 2001, con cui l'autorità portuale di Catania ha comunicato i dati relativi alle giornate di mancato avviamento dei lavoratori della società a r.l. C.S.P. Compagnia servizi portuali nel periodo di riferimento, integrando la precedente comunicazione in data 11 settembre 2000 relativa alla sola società a r.l. C.L.P. Compagnia lavoratori portuali;

Considerato che sulla base dei criteri utilizzati per l'individuazione del numero degli aventi diritto al beneficio di integrazione salariale, tale beneficio spetterebbe a tre lavoratori della società C.S.P. Compagnia servizi portuali;

Considerato che con il decreto 20 dicembre 2000 sono stati individuati 698 lavoratori aventi diritto al beneficio nell'ambito del contingente di settecento unità previsto dalla legge e che pertanto due unità possono ancora essere assegnate;

Ritenuto di poter riconoscere il beneficio dell'integrazione salariale, nonostante la tardività della richiesta, a due unità della società a r.l. C.S.P. Compagnia servizi portuali, a completamento del contingente di settecento unità previsto dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella allegata al decreto ministeriale datato 20 dicembre 2000 è così integrata:

Compagnie portuali: Catania;

N. unità CIG periodo gennaio-luglio 1999: 2.

Roma, 31 gennaio 2001

01A4495

DECRETO 19 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.c. a r.l. coop. libera stampa, unità di Roma. (Decreto n. 29585).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale della ditta S.c. a r.l. coop. libera stampa;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 23 dicembre 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.c. a r.l. coop. libera stampa, sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 4 unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 23 dicembre 2000 al 22 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4496

DECRETO 21 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hercol Shoes, unità di Napoli. (Decreto n. 29590).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Hercol Shoes, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hercol Shoes, con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di 22 unità lavorative, per il periodo dal 29 novembre 2000 al 28 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 2001 con decorrenza 29 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4497

DECRETO 21 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r. Decori & Decori, unità di Biandrate. (Decreto n. 29591).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 41 del 24 ottobre 2000 pronunciata dal tribunale di Novara che ha dichiarato il fallimento della S.r. Decori & Decori;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 25 ottobre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r. Decori & Decori, sede in Biandrate (Novara), unità di Biandrate (Novara), per un massimo di 89 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 ottobre 2000 al 24 aprile 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 25 aprile 2001 al 24 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4498

DECRETO 21 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. U.P.M., unità di Beinasco e La Loggia. (Decreto n. 29592).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 214 del 28 settembre 2000 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. U.P.M.;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 settembre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. U.P.M., sede in Pianfei (Cuneo), unità in Beinasco (Torino), per un massimo di 4 unità lavorative, La Loggia (Torino), per un massimo di 10 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 settembre 2000 al 31 marzo 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 1° aprile 2001 al 29 settembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citato in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4499

DECRETO 22 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Univer, unità di Grezzago e Milano. (Decreto n. 29608).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Univer, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 1° giugno 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 10 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 30 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Univer, con sede in Milano, unità di Grezzago (Milano) e Milano, per un massimo di 17 unità lavorative, per il periodo dal 10 luglio 2000 al 9 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 2000 con decorrenza 10 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con par-

ticolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4500

DECRETO 22 febbraio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cavicontrol, unità di Belpasso. (Decreto n. 29609).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Cavicontrol, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 26 settembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 settembre 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cavicontrol, con sede in Belpasso (Catania), unità di Belpasso (Catania), per un massimo di 29 unità lavorative, per il periodo dal 3 settembre 2000 al 2 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 2000 con decorrenza 3 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4501

DECRETO 22 febbraio 2001.

Estensione della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, già disposta con il decreto direttoriale del 16 ottobre 2000, n. 28985, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale, unità di Roma. (Decreto n. 29610).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 24 agosto 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. L'Unità editrice multimediale;

Visto il decreto direttoriale datato 16 ottobre 2000, n. 28986, con il quale è stato concesso il trattamento CIGS ed è stato disposto il trattamento di pensionamento anticipato in favore del personale poligrafico dipendente dalla suddetta società, a decorrere dal 28 luglio 2000, per le sedi di Milano e Roma;

Visto il verbale di accordo del 7 ottobre 2000, ed i successivi singoli verbali di conciliazione datati 19 gennaio 2001 con i quali i lavoratori Barbara Sotgia, Diana Pellegrini, Gianfranco Gasparutto e Paola D'Angelo, interessati dalla cessione del ramo d'azienda da L'Unità editrice multimediale S.p.a. ad Elle U multimediale S.r.l. e successivamente da questa licenziati per motivi oggettivi, sono stati reinseriti nell'organico dei lavoratori poligrafici della sede di Roma della S.p.a. L'Unità editrice multimediale, a far data dal 1º novembre 2000;

Visto altresì, che nel citato accordo del 7 ottobre 2000, con successivo singolo verbale di conciliazione datato 19 gennaio 2001, anche il lavoratore Giorgio De Stradi, dimessosi in data 31 dicembre 1999 per la valutazione errata di aver maturato i requisiti per il pensionamento anticipato, è stato reintegrato in data 28 luglio 2000, nell'organico dei lavoratori poligrafici della sede di Roma;

Vista l'istanza del 23 gennaio 2001, con la quale la società in questione chiede l'estensione del trattamento CIGS ai quattro sopracitati lavoratori poligrafici a decorrere dal 1º novembre 2000, ed al lavoratore Giorgio De Stradi a far data dal 28 luglio 2000;

Vista la nota aggiuntiva del 21 febbraio 2001, con la quale la società dichiara che il sig. Giorgio De Stradi potrà accedere al pensionamento anticipato, soltanto nell'anno 2002;

Ritenuta, per quanto sopra, la necessità di estendere ai lavoratori sopraddetti i benefici già disposti con il citato decreto del 16 ottobre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 agosto 2000, è estesa la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con il decreto direttoriale del 16 ottobre 2000, n. 28986, in favore dei lavoratori poligrafici Barbara Sotgia, Diana Pellegrini, Gianfranco Gasparutto, Paola D'Angelo, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale, sede in Roma, unità di Roma per il periodo dal 1º novembre 2000, al 27 gennaio 2001.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è esteso anche al lavoratore Giorgio De Stradi per il periodo dal 28 luglio 2000 al 27 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A4502

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 aprile 2001.

Istituzione di un tavolo permanente di concertazione per ciascuno dei PRUSST (Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) ammessi al finanziamento.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998, «Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio» (PRUSST), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1998, n. 278;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 28 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1999, n. 170, che modifica e integra il sopra citato decreto ministeriale;

Visto in particolare il comma 8 dell'art. 8 del bando allegato al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, che stabilisce che, per garantire un'efficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla composizione e alla realizzazione dei programmi, nonché per pervenire alla sottoscrizione del protocollo di intesa e alla conclusione dell'accordo quadro di cui all'art. 11, presso la direzione generale del coordinamento territoriale venga istituito un tavolo permanente di concertazione, attivato anche su richiesta del soggetto promotore;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, «Approvazione delle graduatorie relative ai programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2000, n. 136;

Visti i protocolli d'intesa stipulati ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998, per ciascun PRUSST ammesso a finanziamento e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5 di tali Protocolli, che disciplinano le funzioni del tavolo permanente di concertazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di garantire un'efficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla composizione e alla realizzazione dei programmi, nonché di pervenire alla conclusione dell'accordo quadro, presso la direzione generale del coordinamento territoriale è istituito un tavolo permanente di concertazione per ciascuno dei PRUSST ammessi al finanziamento, di seguito denominato tavolo di concertazione.

2. Il dirigente generale del coordinamento territoriale, o un suo delegato, svolge le funzioni di Presidente ed è assistito da una segreteria per la gestione del tavolo permanente di concertazione dei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di seguito denominata segreteria tecnica.

3. Ad ogni tavolo di concertazione partecipano:

a) un rappresentante del soggetto promotore;

b) un rappresentante della regione, ovvero delle regioni competenti territorialmente;

c) non oltre un soggetto in rappresentanza di privati proponenti.

Ove sussista l'esigenza, il presidente ha facoltà di invitare al tavolo di concertazione ogni altro soggetto pubblico e privato coinvolto nel PRUSST.

4. La segreteria tecnica è istituita con decreto del direttore generale della direzione generale del coordinamento territoriale. Essa assume i compiti di unità procedimentale anche ai sensi della legge n. 241/1990.

5. Le amministrazioni ed enti pubblici convocati partecipano al tavolo di concertazione attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere la volontà dell'amministrazione, in ordine alle attività di programmazione e pianificazione territoriale previste nel PRUSST allegato al protocollo d'intesa. In difetto di nomina, l'amministrazione o l'ente pubblico convocato è rappresentato dal legale rappresentante.

6. La convocazione del tavolo di concertazione, affidata alla segreteria tecnica, deve pervenire alle amministrazioni ed ai soggetti interessati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, a mezzo telegramma almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 2.

1. Gli elaborati previsti dall'art. 4 del protocollo d'intesa, concernenti i contenuti e le procedure necessarie per il perfezionamento dell'accordo quadro, sono trasmessi a cura del soggetto promotore alla segreteria tecnica, e a tutti i partecipanti al tavolo di concertazione entro quattro giorni dalla convocazione del tavolo di concertazione.

2. La segreteria tecnica, convoca il tavolo di concertazione entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati di cui al comma 1.

3. I lavori del tavolo di concertazione, da tenersi anche in successive sessioni, devono concludersi entro trenta giorni dalla prima sessione.

4. Il tavolo di concertazione si esprime, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998, sugli elaborati di cui al comma 1, del presente articolo, con una valutazione, in forma di verbale, sull'idoneità degli adempimenti esperiti ai fini della sottoscrizione dell'accordo quadro.

5. Ove al termine dei lavori del tavolo di concertazione sussista una valutazione negativa circa la predisposizione degli elementi richiesti al soggetto promotore dell'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998, il Ministero dei lavori pubblici si riserva di non sottoscrivere l'accordo quadro.

6. I verbali dei lavori del tavolo di concertazione sono trasmessi alla presidenza della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali.

7. Ove ne sussistano le ragioni, su decisione del presidente, preventivamente comunicata alle parti interessate, il tavolo di concertazione può assumere i compiti e le funzioni di Conferenza dei servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

1. Nel caso in cui gli elaborati di cui all'art. 2, comma 1, prevedano modifiche ai singoli interventi da includere nell'accordo ai sensi dell'art. 5 del protocollo d'intesa, il soggetto promotore ne farà esplicita menzione nella trasmissione degli elaborati alla segreteria tecnica, indicando le amministrazioni e gli enti direttamente interessati dalla variazione sopravvenuta.

2. Sarà cura del soggetto promotore trasmettere copia degli elaborati di cui al precedente comma alle amministrazioni ed enti interessati dalla variazione sopravvenuta.

3. La convocazione di cui all'art. 1, comma 6, è estesa alle amministrazioni ed enti interessati dalla variazione, che integrano il tavolo di concertazione di cui all'art. 1, comma 3.

4. Per la valutazione delle variazioni di cui al precedente comma 1, si assumono i seguenti criteri.

Sono da ritenersi ammissibili variazioni per nuovi interventi, solo ove:

a) apportino un miglioramento all'indicatore economico finanziario di cui all'art. 13, comma 8, parti I e II del decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998, così come calcolato in sede di istruttoria ai fini dell'attribuzione del punteggio;

b) sia accertato per ciascun nuovo intervento la compatibilità con la strumentazione urbanistica e la sostenibilità sotto il profilo della tutela ambientale.

5. Si perverrà, invece, alla revoca del finanziamento concesso ove, sia accertata una variazione in diminuzione maggiore del 10% dell'indicatore di cui alla lettera *a)* del comma precedente.

6. Le variazioni degli interventi, devono comunque assicurare il permanere del requisito previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro: NESI

01A4665

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 aprile 2001.

Autorizzazione alla società C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l., in Milano, al rilascio di certificazione CE, relative agli ascensori ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE, sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1999, di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE, secondo la direttiva 95/16/CE, per l'allegato VI (esame finale) e per l'allegato X (verifica di unico prodotto - modulo G), emesso a nome della società C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l. - Milano, con sede in via Boncompagni, 36 - Milano;

Vista l'istanza del 25 gennaio 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 7 febbraio 2001, protocollo n. 785.073, con la quale l'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l. - Milano, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'estensione dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni per l'allegato V, modulo B ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l. - Milano, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l. - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo C.S.D.M. - Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l. - Milano, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE, secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (Modulo B);

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1 e 2, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A4666

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Finalizzazione risorse assistenza tecnica (QCS 2000-2006). (Deliberazione n. 156/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3, individua le competenze di questo Comitato in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, tra le quali l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative delle varie amministrazioni interessate, nonché l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, così come modificato dai decreti legislativi del 4 novembre 1997, n. 396 e del 31 marzo 1998, n. 80, nonché il contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto Ministeri, per il periodo 1998-2001, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di contrattazione collettiva integrativa;

Visto il regolamento (CE) della Commissione europea n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, ed in particolare l'art. 35 che individua i compiti dei comitati di sorveglianza dei programmi operativi nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006;

Visto il regolamento (CE) della Commissione europea n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1260/1999, in tema di ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali ed in particolare la norma n. 11 dell'allegato al predetto regolamento;

Vista la decisione CE (2000) n. 2050 del 1° agosto 2000 con la quale è stato approvato il «Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1, periodo 2000-2006»;

Viste le proprie delibere n. 140 del 22 dicembre 1998, n. 71 del 14 maggio 1999 e n. 139 del 6 agosto 1999, concernenti il programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006;

Vista inoltre la propria delibera n. 83 del 4 agosto 2000 con la quale sono state definite le modalità attuative del Quadro comunitario di sostegno delle regioni obiettivo 1, nel periodo 2000-2006;

Visto in particolare il paragrafo 6.4.3 del citato QCS 2000-2006, il quale prevede la costituzione di una segreteria tecnica a supporto del Comitato di sorveglianza del QCS, nonché di apposite segreterie tecniche a supporto dei comitati di sorveglianza degli interventi a titolarità delle amministrazioni centrali e regionali ed a supporto delle amministrazioni centrali responsabili dei tavoli nazionali e di quelle che svolgono funzioni di carattere trasversale, individuandone i compiti specifici;

Considerato che il medesimo punto 6.4.3, prevede che le spese di funzionamento di tali segreterie, ivi comprese quelle relative al personale, possano essere poste a carico delle risorse destinate all'assistenza tecnica dello stesso QCS, nel rispetto del citato art. 30 del regolamento (CE) n. 1260/99;

Considerato che nell'ambito dei programmi di intervento comunitario è prevista anche la realizzazione di progetti di gemellaggio finalizzati all'adeguamento, alle normative ed agli standards comunitari, da parte degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea, come previsto dal programma PHARE, istituito con il regolamento CEE del Consiglio n. 3906 del 18 dicembre 1989 e successive modificazioni, ed il regolamento CEE del Consiglio n. 622/98 del 16 marzo 1998;

Tenuto conto degli impegni assunti, nel corso del negoziato con la Commissione europea sul QCS 2000-2006, per il potenziamento delle strutture amministrative centrali e regionali cui è attribuita la responsabilità della programmazione e gestione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, nonché delle connesse esigenze di riqualificazione e modernizzazione della pubblica amministrazione;

Ritenuto pertanto opportuno valorizzare le professionalità operanti nell'ambito delle predette amministrazioni, utilizzando le risorse dell'assistenza tecnica, nel limite massimo del 7% delle risorse, per retribuire le prestazioni aggiuntive del personale delle strutture responsabili della programmazione e gestione degli interventi cofinanziati, assicurando contestualmente un'efficiente utilizzazione delle risorse pubbliche;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Al fine di assicurare un'efficiente gestione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali nelle aree dell'obiettivo 1 e di incentivare la produttività del relativo personale, le somme rivenienti dalla copertura — a carico dei predetti interventi cofinanziati — dei costi sostenuti dalle amministrazioni centrali per il personale delle segreterie tecniche dì cui al paragrafo 6.4.3 del QCS 2000-2006, confluiscono nei Fondi unici di ciascuna amministrazione centrale, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività aggiuntive, rispetto ai compiti ordinari, da parte delle predette segreterie tecniche. Tale rimborso, in linea con quanto previsto dalla normativa

comunitaria e dal QCS 2000-2006 richiamati in premessa, è posto a carico delle risorse per l'assistenza tecnica, nel limite massimo del 7% delle risorse stesse.

2. Nei Fondi unici delle amministrazioni centrali possono confluire, su autonoma valutazione delle stesse amministrazioni, anche eventuali disponibilità derivanti da finanziamenti comunitari delle attività connesse a progetti di cooperazione, nell'ambito degli strumenti finanziari di preadesione all'Unione europea da parte degli Stati candidati.

3. Per finalità di cui ai precedenti punti 1 e 2, le amministrazioni interessate predispongono progetti operativi, nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa di cui al C.C.N.L. richiamato in premessa, nei quali sono individuati, fra l'altro, gli obiettivi da perseguire, le strutture interessate ai progetti stessi, le azioni da attuare, l'impatto sull'attività e sulla organizzazione degli uffici che ne deriva, la quantificazione degli oneri ed i responsabili dei progetti.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 240

01A4551

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Differimento dei termini per la revisione di alcune convenzioni autostradali. Art. 11 della legge n. 498/1992. (Deliberazione n. 9/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 132, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha previsto l'intervento del Fondo centrale di garanzia anche per quei periodi in cui la prevalenza pubblica è venuta temporaneamente a mancare;

Visto l'art. 132, comma 3, della precitata legge n. 388/2000, in base al quale il Ministro dei lavori pubblici può consentire, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e senza oneri per lo Stato, alla rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati dal Fondo centrale di garanzia, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1996), con la quale sono state emanate direttive per la revisione delle tariffe autostradali ai sensi dell'art. 11 della precitata legge n. 498/1992;

Viste le proprie delibere del 21 marzo 1997, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e del 3 dicembre 1997, n. 213 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/1998) con le quali sono state apportate alcune rettifiche alla richiamata delibera;

Considerato che questo Comitato, su proposta del Ministero dei lavori pubblici ed in considerazione della complessità delle problematiche insorte in sede di rinnovo, ha più volte differito il termine per l'approvazione delle nuove convenzioni autostradali, fissando, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2000, il termine stesso al 31 dicembre successivo nei confronti delle Società autostradali per le quali non si era conclusa la relativa procedura;

Considerato che si è sinora proceduto, ai sensi del precitato art. 11 della legge n. 498/1992, alla revisione di 19 convenzioni autostradali e che restano ancora da definire le procedure relative a tre società (Sitaf, Sav e Pedemontana Lombarda);

Considerato che, con la nota n. 493 del 27 dicembre 2000, il Ministro dei lavori pubblici evidenzia la necessità di prorogare, almeno sino al 30 giugno 2001, il termine per l'approvazione dei nuovi strumenti convenzionali alle suddette società

Considerato che il Nars ha formulato le proprie indicazioni al riguardo nella seduta del 26 gennaio 2001;

Preso atto che relativamente alla Sitaf ed alla Sav, il Ministero di settore ha sottolineato come non risultino ancora risolte le complesse questioni concernenti la notevole esposizione debitoria nei confronti del Fondo centrale di garanzia;

Preso atto che il Ministero competente, relativamente alla Pedemontana Lombarda, ha fatto presente che non è stata ancora raggiunta, a livello locale, l'intesa sul tracciato dell'autostrada;

Ritenuto che le problematiche concernenti le prime due società autostradali possano trovare a breve soluzione in relazione alle disposizioni di cui al richiamato art. 132 della legge n. 388/2000;

Ritenuto che per la Pedemontana Lombarda, come sottolineato dal Nars, lo stadio non ancora maturo della relativa procedura non consenta la fissazione di un altro nuovo termine per l'approvazione del nuovo atto convenzionale;

Delibera:

1. Il termine per l'approvazione dei nuovi atti convenzionali concernenti le società autostradali Sitaf e Sav, già differito da questo Comitato al 31 dicembre 2000, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2001.

2. Il termine per l'approvazione della convenzione relativa alla Pedemontana Lombarda verrà stabilito quando sarà disponibile il progetto relativo alla costruenda autostrada.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 238

01A4550

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Contratto di programma 2001-2005 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. (Deliberazione n. 44/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti i regolamenti e le direttive CEE, che regolano le tematiche attinenti ad intrastrutture ferroviarie e trasporti per ferrovia, nonché la decisione CEE 16 dicembre 1994, n. C (94)3581, relativa all'approvazione del programma operativo nazionale trasporti-ferrovia 1994/1999;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e tra i quali figura ricompreso il CIPET;

Visti il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativo al conferimento di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a regioni ed enti locali ed il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, recante al primo modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale si è, tra l'altro, proceduto al riordino delle funzioni di questo Comitato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, recanti norme di attuazione, rispettivamente, della direttiva n. 91/440/CEE del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e delle direttive n. 95/18/CE e n. 95/19/CE del 19 giugno 1995, concernenti le licenze alle imprese ferroviarie, la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che, all'art. 131, reca disposizioni anche in materia di appalti ferroviari ed all'art. 145, comma 78, dispone che le risorse finanziarie conferite alle Ferrovie dello Stato S.p.a. come contributo alla realizzazione delle opere specifiche di cui alle leggi nella norma richiamate sono attribuite alla società stessa in conto aumento di capitale sociale per le finalità originarie, mentre, alla tabella *D*, vengono stanziati 7.000 miliardi di lire, nel triennio 2001-2003, quale ulteriore apporto al capitale sociale delle Ferrovie medesime;

Vista la propria delibera 12 agosto 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 202/1992) con la quale l'ente F.S. è stato trasformato in società per azioni e che ha rimesso l'esercizio dei diritti di azionista d'intesa al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto il contratto di programma 1994-2000 sottoscritto il 25 marzo 1996 dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. e sul cui schema questo Comitato si era espresso favorevolmente, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 1996;

Visto l'*addendum* stipulato il 16 luglio 1998 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le F.S., sul cui schema questo Comitato aveva espresso parere favorevole con delibera 25 settembre 1997, n. 176/1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246/1997);

Visto l'accordo preliminare al 2° *addendum* stipulato il 18 febbraio 1999;

Vista la propria delibera 5 novembre 1999, n. 180/1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17/2000), relativa alla definizione dei criteri per la determinazione del canone di pedaggio per l'accesso alla rete ferroviaria ed attuata con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, n. 43T, e 22 marzo 2000, n. 44T;

Visto il 2° *addendum* al citato contratto di programma stipulato il 1° agosto 2000 e sul cui schema questo Comitato aveva espresso parere favorevole con delibera 22 giugno 2000, n. 55/2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166/2000);

Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 63/2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2000), recante direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma nel settore dei servizi di pubblica utilità;

Visto il 3° *addendum* al contratto di programma 1994-2000, sul quale questo Comitato si è pronunziato favorevolmente con delibera 2 novembre 2000, n. 111/2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 281/2000);

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri sul risanamento delle Ferrovie dello Stato S.p.a. in data 30 gennaio 1997 e 18 marzo 1999;

Vista la nota del 21 luglio 2000 con la quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha approvato il piano di impresa 1999-2003 predisposto dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Vista la nota del 31 luglio 2000 con la quale il predetto Ministero ha approvato il progetto di riassetto societario della menzionata Società;

Visto l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T;

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 2001/2004 che conferma l'importanza delle tecniche di project financing per la realizzazione e gestione di attività e servizi di pubblica utilità, già evidenziata nell'analogo documento relativo al periodo 2000-2003, quantificando anche gli importi di spesa pubblica per investimenti che dovrebbero essere sostituiti da capitale privato;

Visto lo schema del «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato ha espresso il definitivo parere favorevole con delibera 1° febbraio 2001, n. 1/2001, e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001 in corso di registrazione;

Vista la propria delibera 1° febbraio 2001, n. 2/2001, con la quale questo Comitato — anche in relazione alle indicazioni fornite nella relazione esplicativa predisposta dall'Ufficio di vigilanza sulle F.S. e recependo il parere reso dal Nars, nella riunione del 26 gennaio 2001, sui profili di regolazione — ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. 2001-2005, subordinatamente all'accoglimento di talune osservazioni;

Vista la nota con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha trasmesso i pareri espressi dalle commissioni parlamentari e la stesura aggiornata del suddetto schema di contratto, rielaborata sulla base delle raccomandazioni formulate da questo Comitato;

Considerato che, con delibera in data 13 marzo 1996, questo Comitato aveva autorizzato, a valere sulle risorse di cui alla legge 1° marzo 1996, n. 64, il finanziamento di 80 miliardi di lire per la realizzazione della seconda fase del raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Punta Raisi e segnatamente del tratto Palermo Notarbartolo-Palermo Centrale/Palermo Brancaccio;

Considerato che, in vista della stipula dell'accordo di programma quadro per il trasporto ferroviario con la regione Sicilia, le F.S. S.p.a. hanno indicato le modalità puntuali di utilizzo del suddetto finanziamento, che — come anche precisato dalla Società in nota 2 aprile 2001 — verrà destinato alla realizzazione delle opere costituenti la tratta funzionale tra la fermata di Orleans e quella del palazzo di Giustizia si che questo Comitato, con successiva delibera, procederà alla definitiva assegnazione del contributo;

Considerato che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone per il 2001 stanziamenti per contributi ed indennizzi in conto esercizio non allineati ai livelli previsti nel piano di impresa sulla base di costi efficienti e considerato che tale scostamento appare suscettibile di incidere negativamente sul processo di risanamento della società;

Ritenuto di reiterare, nel presente parere, le raccomandazioni formulate nella delibera n. 2/2001 che delineano le fasi attuative dello stipulando contratto di programma;

Prende atto:

che lo schema di contratto di programma da stipulare tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. per il quinquennio 2001-2005, nella stesura aggiornata esaminata nell'odierna seduta, in linea di principio riflette le indicazioni formulate nella delibera n. 2/2001 e prende atto in particolare che:

sotto l'aspetto della regolazione dell'esercizio lo schema — pur non indicando esplicitamente gli obiettivi specifici di efficientamento in termini di riduzione del costo/chilometro — si colloca nel contesto del processo di progressiva liberalizzazione nell'utilizzo della rete, chiaramente delineato nelle delibere richiamate in premessa, ed è improntato a principi che si stanno sempre più generalizzando nel settore dei servizi di pubblica utilità, avviando un processo di razionalizzazione in quanto predetermina gli oneri di manutenzione ordinaria, includendo — a titolo cautelativo — a decorrere dal 2002 importi per oneri concessori e relative tasse concessionali connessi all'uso di beni demaniali;

circoscrive le ipotesi di revisione degli oneri di cui sopra e degli indennizzi specificati alla lettera *b)* del punto 7.3 alle ipotesi di aumento degli oneri di servizio pubblico, di apertura di nuove tratte e/o impianti e di modifica dell'entità degli oneri concessori, cioè ad ipotesi di modifiche di programma e comunque a fatti non riconducibili all'operato del gestore;

riferisce forme di conguaglio *ex post* solo ai contributi per extra-costi, che — stante la commisurazione delle tariffe di pedaggio a costi di circolazione efficientata — restano a carico dello Stato in correlazione alle attuali inefficienze infrastrutturali (K1) e alle insufficienze tecnologiche della rete (K2), nelle ipotesi che gli investimenti previsti nel contratto di programma 1994-2000 ed idonei a rimuovere tali inefficienze non vengano realizzati alle scadenze previste, fermo restando che per contro, se le opere di efficientamento sono completate nei termini, la riduzione degli oneri correlati a tali extra-costi opera automaticamente secondo le scansioni della tabella 1 dello stipulando contratto di programma;

mira ad assicurare, in linea con quanto adottato per gli altri servizi di pubblica utilità, che gli incrementi dei costi di gestione restino contenuti entro il tasso di inflazione programmato;

sotto l'aspetto programmatorio lo schema appare coerente con i contenuti del menzionato «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» e in particolare;

esplicita, all'art. 4, che la Società direttamente partecipata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed alla quale il Ministero per ultimo citato trasferirà le ulteriori risorse stanziate dalle leggi finanziarie sotto forma di aumento di capitale, provvederà, a sua volta, a trasferire le risorse stesse alla costituenda società da essa controllata sotto analoga forma di aumento di capitale sociale;

presuppone che l'attuazione del nuovo contratto di programma si sviluppi in parallelo al completamento del programma previsto dal contratto di programma 1994-2000, anche se gli investimenti inclusi nel piano di impresa per incrementi di costo rispetto alle stime iniziali e per completamento di fasi già avviate nell'ambito di detto contratto vengono riportati nella tabella 2 dello stipulando contratto ed anche se il relativo costo, stimato in 7.800 miliardi di lire, viene computato tra gli oneri da fronteggiare con il nuovo contratto;

riporta, tra le fonti di copertura del programma complessivo di investimenti, anche gli stanziamenti disposti per specifiche finalità dalle leggi richiamate all'art. 145, comma 78, della legge n. 388/2000;

include nuovi programmi di sviluppo della rete ferroviaria per un costo aggiuntivo di 14.077 miliardi di lire, ricomprendendo, in attuazione delle indicazioni formulate da questo Comitato nella delibera n. 111/2000, alcuni degli interventi solo parzialmente finanziati con il 3° *addendum* al contratto di programma 1994-2000 a causa della riduzione degli stanziamenti originari;

postula la prosecuzione del rapporto convenzionale con la T.A.V. S.p.a. per la realizzazione del programma «alta capacità» sulla base delle stime del piano d'impresa riportate in apposita tabella, prosecuzione che ovviamente è da intendere nei termini di cui all'art. 131 della legge n. 388/2000;

individua gli investimenti da effettuare nell'arco di vigenza del contratto, rispettivamente, per manutenzione straordinaria della rete, per ricerca-sperimentazione ed adeguamento della rete stessa alle specifiche tecniche dell'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità nonché per progetti di miglioramento della sicurezza delle lunghe gallerie o per programmi di risanamento acustico e ambientale;

per il programma complessivo di cui agli alinea precedenti presenta un costo residuo, a valori 2000, di oltre 42.500 miliardi di lire — ivi incluso il fabbisogno aggiuntivo per il completamento degli interventi di cui al contratto di programma 1994/2000, ma al netto dell'onere di realizzazione delle tratte prioritarie delle linee ad alta capacità Milano-Genova e Milano-Venezia indicate nel testo — a fronte di una disponibilità di 7.000 miliardi di lire, che nell'occasione viene ripartita tra le diverse tipologie di intervento;

contiene quindi, oltre agli impegni correlati alle risorse recate dalla citata legge n. 388/2000, indicazioni per ulteriori investimenti cui è da riconoscere carattere meramente programmatico e che potranno trovare attuazione nei limiti delle risorse di bilancio stanziate dalle leggi finanziarie per ciascuna delle annualità successive e/o di altre risorse comunque disponibili;

circoscrive l'utilizzo delle risorse destinate al programma di riqualificazione delle stazioni medio-grandi alle opere essenziali per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria;

Prende altresì atto:

che lo schema di contratto, nella stesura esaminata nell'odierna seduta, prevede che tra l'altro, in sede di revisione del contratto di programma ai sensi dell'art. 3, sia conferita priorità agli interventi attuativi di impegni anche temporalmente scanditi in accordi internazionali, includendo esplicitamente, in relazione alle indicazioni delle Camere, tra le priorità da realizzare nell'ambito del programma «valichi», ricompreso nella tabella 3, gli interventi di potenziamento della linea Verona-Brennero ed il nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, nonché l'ammodernamento della linea Trieste-Lubiana per il quale sono peraltro da risolvere preliminarmente talune problematiche connesse all'avvenuto processo di societarizzazione, vertendosi in tema di investimenti su beni di terzi;

che lo schema, del pari in relazione alle osservazioni delle commissioni parlamentari, riserva alla realizzazione del Centro di Osmannoro le risorse che l'originaria stesura dello schema destinava al Centro suddetto ed all'ulteriore fase di potenziamento tecnologico della stazione di Firenze SMN sì che la necessità di reperire la copertura finanziaria per quest'ultimo intervento ha comportato la rimodulazione delle assegnazioni di cui alla tabella 8;

che le altre prescrizioni di carattere generale formulate dalle suddette commissioni trovano la necessaria risposta nei meccanismi previsti dallo schema di contratto ed intesi a garantire il monitoraggio degli impegni presi e la rendicontazione delle attività svolte da parte del gestore dell'infrastruttura, mentre ulteriori considerazioni anche su specifici interventi restano assorbite dalle indicazioni già contenute nella stesura originaria dello schema stesso;

che in sede di predisposizione del testo definitivo dello schema di contratto di programma il Ministero dei trasporti e della navigazione ha previsto, anche in relazione all'insufficiente copertura finanziaria, che venga redatto un piano di priorità per le tre tipologie di investimenti considerate e che nella fase istruttoria si è pervenuti ad una diversa formulazione del punto 6.3 al fine di conferire maggiore pregnanza alle procedure di valutazione previste dallo schema;

che in sede istruttoria è emersa altresì la opportunità di depennare il comma 2 dell'art. 12 e di traslare le relative indicazioni nel suddetto piano di priorità allorché sarà disponibile il programma operativo nazionale trasporti nel contesto del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 allo scopo di assicurare la massima trasparenza delle modalità di utilizzo dei fondi comunitari;

che la finalizzazione del contributo assegnato al collegamento Palermo-Punta Raisi di cui in premessa ha comportato modifica della relativa copertura finanziaria, con relativa riduzione dell'«ulteriore fabbisogno» esposto nella tabella 2;

Esprime parere favorevole:

in relazione a quanto sopra rilevato, sullo schema di contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. per il quinquennio 2001-2005 nella stesura esaminata nell'odierna seduta;

Raccomanda:

che nell'attuazione del programma degli investimenti sia prestata massima attenzione ai temi inerenti la tutela della sicurezza, al fine di assicurare il più alto livello di protezione dei lavoratori e degli utenti, e che oggetto di particolare attenzione formino anche i profili ambientali, in linea con le raccomandazioni di cui alla richiamata delibera n. 1/2001 relativa al piano generale dei trasporti e della logistica;

che in linea generale venga effettivamente realizzato, da parte del gestore, un significativo miglioramento della capacità di spesa, con particolare riferimento agli interventi cofinanziati nell'ambito del citato programma operativo nazionale trasporti che verrà predisposto nel contesto del quadro comunitario di sostegno 2000-2006;

che nell'ambito della realizzazione del sistema di «alta capacità», riguardo alla trasversale Torino-Milano-Venezia, sia data priorità agli interventi sui nodi e sulle tratte sature e al potenziamento del corridoio merci medio-padano, realizzando anche gli adeguamenti e le connessioni necessari;

che vengano studiate e poste in atto misure tese ad assicurare un ottimale utilizzo della capacità esistente, con particolare riferimento ai valichi alpini;

Impegna:

il Ministro dei trasporti e della navigazione:

a sottoporre, non appena possibile, a questo Comitato i criteri e le procedure per l'allocazione delle tracce da parte del gestore dell'infrastruttura in relazione all'avvenuto rilascio delle licenze per l'attività di trasporto in ambito nazionale, anche al fine di determinare, alla luce — tra l'altro — delle previsioni dell'atto di concessione, standard e parametri di qualità dei servizi dell'infrastruttura e della loro utilizzazione, nonché modalità di ristoro in caso di violazione di tali standard e parametri;

a monitorare il programma d'investimenti relativo alla soppressione dei passaggi a livello previsti dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1998, n. 354, al fine di assicurare il completamento del programma stesso;

ad approfondire, in fase di attuazione del piano generale dei trasporti e della logistica ed in correlazione al progressivo trasferimento di funzioni e compiti alle regioni, in contraddittorio con le regioni stesse, il problema dell'imputazione degli oneri di gestione delle infrastrutture ferroviarie non ricomprese nel «sistema nazionale integrato trasporti», cioè non incluse nella rete di interesse nazionale di cui lo Stato deve garantire, anche finanziariamente, la funzionalità;

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a definire la destinazione dei proventi delle dismissioni di cui all'art. 8 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 1999 sul «risanamento delle Ferrovie dello Stato», in relazione alle indicazioni contenute nella direttiva stessa;

entrambi i Ministri;

per quanto concerne la regolazione:

a stabilire gli obiettivi specifici di efficientamento della gestione dell'infrastruttura, posto che il piano di impresa citato in premessa riferisce gli obiettivi di risanamento alle Ferrovie dello Stato S.p.a. a livello aggregato, stabilendo tali obiettivi in termini di riduzione del costo/chilometro e precisando le modalità di verifica sul raggiungimento degli obiettivi stessi e le misure da adottare in caso di scostamento;

a valutare l'adozione di misure atte a ripristinare, in sede di quantificazione degli stanziamenti per contributi all'esercizio, il criterio del rispetto dei costi efficienti;

a definire il problema del regime dei beni demaniali marittimi in uso alla Società, fermo restando che quest'ultima procederà a detrarre dall'importo complessivo degli oneri di manutenzione ordinaria la quota degli oneri concessori e delle relative tasse esposta nella citata tabella 1 che risulti comunque non dovuta;

per quanto concerne il programma degli investimenti:

a sottoporre, entro il 15 settembre 2001, alla valutazione di questo Comitato, al fine di rilevare il fabbisogno finanziario delle singole annualità, il piano di priorità degli investimenti per le tre tipologie riportate, rispettivamente, alle tabelle 2, 3, e 7 in un contesto organico che evidenzi anche, sulla base del dato storico o di altro criterio puntualmente indicato, la modulazione annua delle altre voci di spesa sopra richiamate;

a far predisporre dal gestore dell'infrastruttura, entro il 28 febbraio 2002, la stesura definitiva del piano delle priorità sulla base delle risultanze dei dossier di valutazione redatti secondo l'apposita metodologia approvata dal Ministero dei trasporti e della navigazione — d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — fermo restando che il programma di investimenti verrà attuato nel limite delle risorse disponibili per ciascuna annualità: detto piano dovrà altresì individuare, in relazione alle indicazioni del programma operativo nazionale trasporti del quadro comunitario di sostegno 2000-2006, gli investimenti relativi alle regioni dell'obiettivo 1, da considerare aggiuntivi, e l'entità delle risorse comunitarie destinata a ciascuno di essi;

a sottoporre, nei sessanta giorni successivi, il piano di cui sopra all'approvazione di questo Comitato;

a sottoporre alla propria approvazione gli *addendum* con i quali saranno allocati gli ulteriori apporti al capitale sociale e le rimodulazioni del piano di cui sopra che risultino necessarie in relazione a stanziamenti recati dalla legge finanziaria in misura inferiore al fabbisogno indicato nel piano stesso per l'anno considerato, sempre che la copertura del residuo non sia assicurata con altre disponibilità, nonché gli even-

tuali aggiornamenti del piano di cui trattasi conseguenti alle revisioni del contratto di programma di cui all'art. 3;

a valutare con particolare attenzione — anche avvalendosi del supporto dell'unità tecnica finanza di progetto, istituita nell'ambito di questo Comitato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144 — il progetto «alta capacità» in vista dell'individuazione di forme di copertura del costo relativo atte a contenere del progetto stesso, nonché a valutare la rispondenza dei parametri di riferimento per il calcolo degli interessi intercalari alle condizioni di mercato;

ad avviare una riflessione congiunta sull'attuazione di forme di monitoraggio che investano i vari profili di completamento del contratto di programma 1994/2000 e di attuazione del nuovo contratto, ivi incluso il rispetto dei tempi programmati;

ad assicurare che gli accordi di programma-quadro attinenti al settore delle infrastrutture ferroviarie, da stipulare nell'ambito delle intese istituzionali di programma, siano coerenti con i contenuti del contratto di programma all'esame e della presente delibera;

per quanto concerne l'informativa:

a calendarizzare in modo unitario l'inoltro di relazioni periodiche da parte della Società, secondo modalità che i Ministeri suddetti definiranno, in modo da creare un flusso sistematico ed organico di informazioni che consenta alle menzionate amministrazioni di assolvere in modo sinergico ai rispettivi compiti di istituto e realizzare, tra l'altro, l'intesa prevista dalla delibera di questo Comitato in data 12 agosto 1992, meglio specificata in premessa, fermo restando l'onere, per il Ministero dei trasporti e della navigazione, di estendere sistematicamente l'invio dell'annuale relazione al Parlamento a questo Comitato.

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: VISCO

01A4674

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 27 marzo 2001.

Sistema Sulcis Monte Pranu. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. Ente gestore: consorzio di bonifica del Basso Sulcis. (Ordinanza n. 237).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici on. Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di Governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Govossai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas,

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui le ordinanze sopra citate, emesse nelle date 20 e 27 luglio 2000, sono state prorogate sino al 31 gennaio 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza 228 sopra citata, sono state prorogate sino al 31 marzo 2001;

Atteso che in data 12 marzo è stata convocata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 229, alla quale sono stati invitati:

il consorzio di bonifica del Basso Sulcis;

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.;

il consorzio di industrializzazione del Sulcis Iglesiente;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori

pubblici sulla base delle indicazioni dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 1° marzo 2001 nel sistema Sulcis Monte Pranu, ed un riparto delle stesse, per vari usi, sino al 30 settembre 2001;

Vista la nota n. 5356 del 20 marzo 2001, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica, ha formalizzato gli esiti della riunione predetta informando che il consorzio di bonifica del Basso Sulcis ha proposto di modificare l'assegnazione prevista per l'irriguo e portarla da 15 a 18 Mmc. In considerazione dell'entità dei volumi presenti nell'invaso che consentono il pieno soddisfacimento degli usi sia potabili che industriali;

Atteso che con nota del commissario governativo per l'emergenza idrica n. 153/E.I. del 22 febbraio 2001 è stata convocata, per il giorno 20 marzo 2001, una riunione interassessoriale con la partecipazione dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario stesso, al fine di effettuare una valutazione congiunta definitiva degli esiti istruttori a tale data maturati, finalizzata all'emissione della presente ordinanza;

Considerati gli esiti della riunione predetta;

Considerato che il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 nel sistema Sulcis Monte Pranu risulta essere il seguente:

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° marzo 2001 (1)	31,5
Afflussi prevedibili dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001	4,3
A dedurre perdite per evaporazione	2,5
A dedurre scorta minima nell'invaso al 30 settembre 2001 (2) (3)	2,4 + 8,1
Totale volume derivabile dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001	22,8

(1) Al netto di 0,76 Mmc di acque morte utilizzabili solo mediante rilascio in alveo e successivo pompaggio.

(2) Scorta minima al 31 dicembre 2001 + 0,6
Fabbisogno industriale per tre mesi + 1,8

Scorta al 30 settembre 2001 2,4

(3) Scorta pluriennale irrigua 8,1 Mmc

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema Sulcis Monte Pranu

Con effetto immediato 10,5 Mmc del volume disponibile nel Sistema Sulcis Monte Pranu è vincolato fino al 30 settembre 2001, di cui 2,4 Mmc quale scorta per l'uso civile e industriale e 8,1 Mmc quale scorta pluriennale irrigua.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Sulcis Monte Pranu

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001 i volumi di risorsa disponibili nel Sistema Sulcis Monte Pranu sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	0,6
Usi industriali	4,2
Usi irrigui	18
Totale erogazione dal 1° marzo al 30 settembre 2001	22,8

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 marzo 2001

Il commissario governativo: FLORIS

01A4345

ORDINANZA 27 marzo 2001.

Sistema Temo-Cuga-Bidighinzu. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. Ente gestore: consorzio di bonifica della Nurra. (Ordinanza n. 238).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, on. Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di Governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Gossovai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas,

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui le ordinanze sopra citate, emesse nelle date 20 e 27 luglio 2000, sono state prorogate sino al 31 gennaio 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 228 sopra citata, sono state prorogate sino al 31 marzo 2001;

Atteso che in data 13 marzo è stata convocata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici una riunione istruttoria, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 229, alla quale sono stati invitati:

il consorzio di bonifica della Nurra;

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.;

il comune di Sassari;

il comune di Alghero;

il comune di Bosa;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici sulla base delle indicazioni dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna nella quale è contenuta un'analisi delle risorse idriche disponibili al 1° marzo 2001 nel sistema Temo-Cuga-Bidighinzu, ed un riparto delle stesse, per vari usi, sino al 30 settembre 2001;

Vista la nota n. 5356 del 20 marzo 2001 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica, ha formalizzato gli esiti della riunione predetta informando che il consorzio di bonifica della Nurra ha fatto presente che nel prossimo mese di settembre dovrà essere realizzata la galleria di collegamento dalle traverse sul Temo all'invaso di Monteleone Roccadoria, e per consentire l'esecuzione di tali lavori il volume invasato alla fine della stagione irrigua non potrà essere superiore a 23 Mmc, ha chiesto pertanto di portare il volume assegnato per l'irriguo da 30 a 35 Mmc;

Atteso che con nota del commissario governativo per l'emergenza idrica n. 153/E.I. del 22 febbraio 2001 è stata convocata per il giorno 20 marzo 2001 una riunione interassessoriale con la partecipazione dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario stesso, al fine di effettuare una valutazione congiunta definitiva degli esiti istruttori a tale data maturati, finalizzata all'emissione della presente ordinanza;

Considerati gli esiti della riunione predetta;

Considerato che il bilancio idrico previsto nel periodo dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2001 nel sistema del Temo-Cuga-Bidighinzu risulta essere il seguente:

	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° marzo 2001*	89
Afflussi prevedibili dal 1° marzo al 30 settembre	6
A dedurre perdite per evaporazione	4
A dedurre scorta minima negli invasi dal 30 settembre 2001 **	21,6
Totale volume derivabile dal 1° marzo al 30 settembre	69,4

* Compresi 6 Mmc di acque morte utilizzabili complessivamente dagli invasi del Temo e del Cuga.

** La scorta minima al 30 settembre viene valutata sulla base del fabbisogno civile di circa nove mesi.

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema del Temo-Cuga-Bidighinzu

Con effetto immediato 21,6 Mmc del volume disponibile nel sistema Temo-Cuga-Bidighinzu è vincolato fino al 30 settembre 2001 quale scorta per gli usi potabili.

Ulteriori 17,1 Mmc del volume disponibile è vincolato quale scorta per la regolazione pluriennale irrigua.

Art. 2.

Assegnazione delle risorse idriche del sistema Temo-Cuga-Bidighinzu

Dal 1° marzo al 30 settembre 2001 i volumi di risorsa disponibili nel sistema Temo-Cuga-Bidighinzu sono assegnati ai vari usi come indicato nella seguente tabella:

	Valori in milioni di mc
Usi civili	16,8
Usi irrigui	35
Trasferimento in alveo per Bosa	0,5
Totale erogazione dal 1° marzo al 30 settembre 2001	52,3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna - parte seconda.

Cagliari, 27 marzo 2001

Il commissario governativo: FLORIS

01A4344

ORDINANZA 27 marzo 2001.

Sistema del Govossai-Olai. Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 30 settembre 2001. Ente gestore: consorzio acquedotto Govossai. (Ordinanza n. 242).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, on. Silvestro Ladu, è stato nominato sub-commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di Governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le proprie ordinanze:

n. 204 del 20 luglio 2000 - Sistema Temo-Cuga;

n. 205 del 20 luglio 2000 - Sistema del Tirso-Taloro e Gossovai-Olai;

n. 206 del 20 luglio 2000 - Sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri;

n. 207 del 27 luglio 2000 - Sistema Gennarta;

n. 208 del 27 luglio 2000 - Sistema Monte Pranu;

n. 209 del 27 luglio 2000 - Sistema di Bau Pressiu;

n. 210 del 27 luglio 2000 - Sistema Leni;

n. 211 del 27 luglio 2000 - Sistema del Mannu di Pattada;

n. 212 del 27 luglio 2000 - Sistema Liscia;

n. 213 del 27 luglio 2000 - Sistema Posada;

n. 214 del 27 luglio 2000 - Sistema Cedrino;

n. 215 del 27 luglio 2000 - Sistema Coghinas,

con le quali sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 dicembre 2000;

Vista la propria ordinanza n. 228 del 29 dicembre 2000, con cui le ordinanze sopra citate, emesse nelle date 20 e 27 luglio 2000, sono state prorogate sino al 31 gennaio 2001;

Vista altresì la propria ordinanza n. 229 del 31 gennaio 2001, con cui le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 228 sopra citata, sono state prorogate sino al 31 marzo 2001;

Atteso che in data 13 marzo è stata convocata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza n. 229, alla quale sono stati invitati:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'assessorato regionale dell'ambiente;

l'assessorato regionale dell'industria;

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.;

il consorzio di bonifica della Sardegna centrale;

il consorzio del Govossai;

l'ENEL produzione;

il Gestore rete trasmissione nazionale S.p.a.;

consorzio per l'area di sviluppo industriale Sardegna centrale;

lo stabilimento Enichem;

Atteso che in tale riunione è stata esaminata una scheda predisposta dall'assessorato regionale dei lavori pubblici sulla base delle indicazioni dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna nella quale è contenuta un'analisi delle risorse

idriche disponibili al 1° marzo 2001 nel sistema Govossai-Olai, ed un riparto delle stesse, per vari usi, sino al 30 settembre 2001;

Vista la nota n. 5356 del 20 marzo 2001, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario per l'emergenza idrica, ha formalizzato gli esiti della riunione predetta informando che il consorzio del Govossai ha evidenziato che, allo stato attuale, l'acquedotto viene alimentato completamente da acqua fluente senza utilizzare, quindi, le risorse invasate nel Govossai e Olai. Il consorzio ha chiesto, pertanto che il bilancio idrico e l'assegnazione dei volumi venga effettuato al momento in cui per l'approvvigionamento si farà ricorso ai volumi invasati;

Atteso che con nota del commissario governativo per l'emergenza idrica n. 153/E.I. del 22 febbraio 2001 è stata convocata per il giorno 20 marzo 2001 una riunione interassessoriale con la partecipazione dei componenti di espressione regionale della commissione scientifica di supporto al commissario stesso, al fine di effettuare una valutazione congiunta definitiva degli esiti istruttori a tale data maturati, finalizzata all'emissione della presente ordinanza;

Considerati gli esiti della riunione predetta;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al sistema del Govossai-Olai

Per le motivazioni di cui in premessa non viene imposta nessuna restrizione fino al momento in cui gli afflussi al sistema saranno superiori alle erogazioni.

Il consorzio del Govossai dovrà comunicare tempestivamente al commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna la data in cui, sulla base dell'andamento degli afflussi presume di dover iniziare a utilizzare le risorse invasate. Ciò al fine di predisporre il programma di erogazione e le eventuali restrizioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna - parte seconda.

Cagliari, 27 marzo 2001

Il commissario governativo: FLORIS

01A4343

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 28 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito, nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (legge Bassanini);

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, concernente la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1999, con il quale si autorizza l'Università degli studi di Perugia ad istituire per l'anno accademico 1999/2000, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nelle stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea;

Visto il parere del comitato regionale di coordinamento del 6 luglio 1998, in ordine alla programmazione del sistema universitario 1998/2000;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 14 luglio 1999;

Vista la delibera del senato accademico del 20 luglio 1999;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche degli ordinamenti didattici vengono effettuate quale stralcio dell'emanando regolamento didattico di ateneo;

Vista la nota MURST del 19 ottobre 1999, prot. n. 2910, con la quale si precisa l'afferenza del corso oltre che alla facoltà di medicina e chirurgia anche alla facoltà di scienze della formazione;

Vista la nota MURST del 10 dicembre 1999, prot. n. 3697, con la quale si chiedeva di revocare il decreto rettorale 26 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 2 dicembre 1999;

Vista la delibera del senato accademico del 18 luglio 2000 e del consiglio di amministrazione del 20 luglio 2000, di approvazione dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze motorie;

Visto il parere favorevole del C.U.N. dell'11 gennaio 2001;

Decreta:

Di revocare l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze motorie di cui agli articoli 1 e 2 del decreto rettorale 26 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 2 dicembre 1999, che viene annullato e sostituito dal presente approvato quale stralcio dell'emanando regolamento didattico di ateneo:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE

Art. 1.

Accesso al corso di laurea

L'accesso al corso di laurea in scienze motorie è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

L'ammissione al corso di laurea avviene, previo accertamento di idoneità fisica per le attività tecnico-sportive, mediante concorso per titoli ed esami.

Il numero degli studenti iscritti e la loro eventuale selezione è determinato annualmente dalle facoltà di medicina e chirurgia e di scienze della formazione.

Art. 2.

Finalità del corso di laurea

Il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato al conseguimento degli obiettivi professionalizzanti previsti dal decreto-legge 8 maggio 1998, n. 178 (art. 2), mediante acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e tecnici nelle seguenti quattro aree articolate in insegnamenti, identificati dal/dai settore/i scientifico-disciplinare/i caratterizzante/i:

A) didattico-educativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole;

B) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età ed a soggetti disabili;

C) tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline sportive;

D) manageriale, finalizzata all'organizzazione ed alla gestione delle attività e delle strutture turistiche e sportive.

Pertanto, gli obiettivi formativi qualificanti il laureato in scienze motorie sono la comprensione, progettazione, conduzione, promozione e gestione di attività motorie a carattere educativo, adattativo, ludico o sportivo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento ed al recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato, sia del singolo individuo che delle comunità.

Art. 3.

Durata del corso di laurea

La durata del corso di laurea è di quattro anni e comporta 5.500 ore di attività formative di cui almeno il 50% dell'impegno orario complessivo è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

L'attività didattica è di norma organizzata in corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinare od integrati e, per i primi tre anni di corso in due cicli coordinati, indicati convenzionalmente come semestri; i semestri hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo rispettivamente ed hanno una durata complessiva di almeno ventiquattro settimane.

L'attività didattica del IV anno di corso è di norma organizzata in corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati di durata annuale con inizio dal mese di novembre e con una durata complessiva di almeno ventiquattro settimane.

Art. 4.

Ordinamento didattico

Le attività didattico-formative del corso di laurea in scienze motorie sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi professionalizzanti previsti dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (art. 2), mediante acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di cui al precedente art. 2.

Primo anno:

settore scientifico-disciplinare: B01B;
corso integrato: Fisica;
crediti: 5;
settore scientifico-disciplinare: E06X;
corso integrato: Biologia applicata;
crediti: 5;
settore scientifico-disciplinare: E09A;
corso integrato: Anatomia umana I e II;
crediti: 10;
settore scientifico-disciplinare: E05A;
corso integrato: Biochimica;
crediti: 5;
settore scientifico-disciplinare: M09A;
corso integrato: Pedagogia generale;
crediti: 5;
settore scientifico-disciplinare: N01X;
corso integrato: Diritto privato;
crediti: 3;
settore scientifico-disciplinare: F22A;
corso integrato: Igiene generale ed applicata;
crediti: 5;
settore scientifico-disciplinare: E04C;
corso integrato: Alimentazione e nutrizione umana;
crediti: 5;

settore scientifico-disciplinare: M09Y;
corso integrato: Storia della pedagogia;
crediti: 3;
settore scientifico-disciplinare: BIO20;
corso integrato: Teoria e metodologia del movimento umano I;
crediti: 4;
settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01;
corso integrato: Teoria tecnica e didattica sport natatori;
crediti: 5.

Secondo anno:

settore scientifico-disciplinare: BIO20;
corso integrato: Teoria e metodologia del movimento umano II;
crediti: 5;
settore scientifico-disciplinare: M09W;
corso integrato: Didattica e pedagogia speciale;
crediti: 5;
settore scientifico-disciplinare: E04B;
corso integrato: Fisiologia umana I e II;
crediti: 10;
settore scientifico-disciplinare: M10A;
corso integrato: Psicologia generale;
crediti: 5;
settore scientifico-disciplinare: E03B;
corso integrato: Antropologia;
crediti: 5;
settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01;
corso integrato: Teoria tecnica e didattica degli sport di squadra I e II;
crediti: 10;
settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01;
corso integrato: Teoria tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva I;
crediti: 5;
settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01;
corso integrato: Teoria tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero;
crediti: 5;
settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01;
corso integrato: Teoria e metodologia dell'allenamento;
crediti: 5.

Terzo anno:

settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01;
corso integrato: Teoria tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva II;
crediti: 10;
settore scientifico-disciplinare: F04A;
corso integrato: Patologia generale;
crediti: 6;
settore scientifico-disciplinare: E07X;
corso integrato: Farmacologia;
crediti: 6;
settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01;
corso integrato: Teoria tecnica e didattica degli sport individuali I e II;
crediti: 15;
settore scientifico-disciplinare: F07A;
corso integrato: Medicina interna;
crediti: 7;
settore scientifico-disciplinare: Q05B;
corso integrato: Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
crediti: 6;
settore scientifico-disciplinare: M11A;
corso integrato: Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
crediti: 5.

Aree professionalizzanti del IV anno.
Area didattico-educativa: crediti 55.
Area della prevenzione e dell'educazione motoria adattata: crediti 55.
Area tecnico-sportiva: crediti 55.
Area manageriale: crediti 55.

Art. 5.

Articolazione del corso degli studi

Il corso degli studi è articolato in un primo triennio indirizzato a fornire una preparazione di base ed in un quarto anno finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze professionali in una delle quattro aree come indicato dall'art. 2 del decreto-legge 8 maggio 1998, n. 178.

Nel corso del triennio il piano degli studi prevede i seguenti insegnamenti distribuiti nelle seguenti aree disciplinari:

area anatomo-fisiologica, finalizzata all'acquisizione dell'organizzazione strutturale del corpo e del funzionamento dei diversi organi ed apparati e della loro integrazione dinamica con particolare riferimento all'esercizio fisico. Essa è inoltre indirizzata alla conoscenza dei concetti fondamentali e delle metodologie della fisica utili per la comprensione e la interpretazione dei fenomeni dell'attività motoria:

B01B - Fisica;
E09A - Anatomia umana;
E04B - Fisiologia umana;
E03B - Antropologia;

area biologico-applicata, finalizzata a comprendere l'organizzazione biologica ed i meccanismi del funzionamento degli organismi viventi con particolare riferimento agli aspetti più rilevanti della biologia del-

l'uomo. Essa è, inoltre, indirizzata a comprendere i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche cellulari con particolare riferimento al metabolismo energetico ed alle basi molecolari della locomozione. Essa riguarda anche l'acquisizione delle nozioni fondamentali per una corretta alimentazione sia dei soggetti di diversa età sia di quelli che praticano diversi tipi di attività motoria e sportiva. Tale area è, inoltre, finalizzata alla conoscenza delle norme fondamentali dell'igiene e dell'educazione sanitaria individuale, delle comunità e degli ambienti in cui viene praticata l'attività sportiva:

E05A - Biochimica;

E06X - Biologia applicata;

E07X - Farmacologia;

E04C - Alimentazione e nutrizione umana;

F22A - Igiene generale ed applicata;

F04A - Patologia generale;

F07A - Medicina interna;

area psico-pedagogica, finalizzata all'acquisizione delle conoscenze dei principi psicologici di base ed alla conoscenza della personalità e delle sue fasi di sviluppo, alla comprensione dei principi di base dei processi di apprendimento e memorizzazione, all'acquisizione delle conoscenze generali per strutturare l'attività di insegnamento e la conoscenza delle principali metodologie e tecniche della didattica con particolare riferimento alle attività motorie:

M10A - Psicologia generale;

M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M09A - Pedagogia generale;

M09W - Didattica e Pedagogia speciale;

M09B - Storia della pedagogia;

area delle scienze delle attività motorie, finalizzata alla conoscenza ed all'acquisizione di capacità operative relative alla teoria ed alle tecniche del movimento umano:

BIO20 - Teoria e metodologia del movimento umano;

M-EDF/01 - Teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria per l'età evolutiva;

M-EDF/01 - Teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero;

area delle scienze delle discipline sportive, finalizzata alla conoscenza ed all'acquisizione di capacità operative relative alle tematiche e metodologie di un ampio ventaglio di attività sportive individuali e di squadra, anche in riferimento a soggetti di diverse fasce d'età e condizioni fisiche e motorie:

M-EDF/01 - Teoria e metodologia dell'allenamento;

M-EDF/01 - Teoria, tecnica e didattica degli sport natatori;

M-EDF/01 - Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra;

M-EDF/01 - Teoria, tecnica e didattica degli sport individuali;

area socio-giuridica, finalizzata alla conoscenza delle norme fondamentali che regolano lo svolgimento dell'attività motoria e sportiva. Essa, inoltre, è finalizzata all'analisi dei fenomeni sociali e comunicativi specifici delle relazioni interpersonali e delle relazioni sistema-ambiente:

N01X - Diritto privato;

Q05B - Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

I crediti didattici che lo studente deve conseguire mediante la frequenza agli insegnamenti ai fini del conseguimento del diploma di laurea vengono fissati in 220.

Ogni credito equivale a venticinque ore di didattica (di tipo frontale, interattiva e di studio guidato).

Il numero degli insegnamenti obbligatori è di 25, corrispondenti al numero di verifiche di profitto da sostenere nel triennio e di 5, corrispondenti al numero delle verifiche di profitto da sostenere al IV anno.

I primi tre anni di corso sono dedicati agli insegnamenti di base, cioè a quegli insegnamenti ai quali ogni studente di qualsiasi area dovrà obbligatoriamente partecipare e sostenere gli esami, il quarto anno è completamente dedicato agli insegnamenti previsti per ciascuna area (insegnamenti di area), per la quale è prevista l'opzione individuale e cioè:

area didattico-educativa;

area della prevenzione e dell'educazione motoria adattata;

area tecnico-sportiva;

area manageriale.

Le 5.500 ore di attività formativa, inteso come monte ore complessivo necessario allo studente per il riconoscimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica frontale per almeno 1.664 ore;

b) attività didattica interattiva per almeno 1.040 ore;

c) attività di studio guidato per almeno 2.496 ore;

d) attività di preparazione della tesi di laurea per 300 ore.

Art. 6.

Esame di laurea

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami previsti dal piano degli studi. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante un argomento, scelto dallo studente, attinente ad una delle materie di insegnamento.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 28 febbraio 2001

Il rettore: BISTONI

01A4369

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 21 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 113 e 114;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'art. 16, recante: «Modifiche della disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, concernente: «Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali»;

Considerato che la proposta di inserire nello statuto della facoltà di giurisprudenza la scuola di specializzazione per le professioni legali è inserita fra le proposte presentate dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, per la programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000, ai sensi del decreto ministeriale 6 marzo 1998, n. 267, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, proposte trasmesse con lettera rettorale protocollo n. 5154 del 18 giugno 1998, al prof. Mantegazza, presidente del comitato regionale di coordinamento della Lombardia;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 giugno 1999, recante: «Programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000»;

Vista la proposta del consiglio della facoltà di giurisprudenza, formulata nell'adunanza del 26 gennaio 2000, intesa ad ottenere l'istituzione della scuola di specializzazione per le professioni legali;

Visto il parere favorevole espresso del senato accademico integrato nell'adunanza del 4 aprile 2000;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 aprile 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 febbraio 2001, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 28 febbraio 2001, protocollo n. 858, in merito all'istituzione della scuola di specializzazione per le professioni legali;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «A», di cui al secondo comma dell'art. 23, «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», titolo III, «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche e integrazioni, alla lettera «*b)* Scuole di specializzazione», comprendente l'elencazione delle scuole di specializzazione istituite nell'Università Cattolica, fra l'espressione: in igiene e medicina preventiva» e l'espressione: «per l'insegnamento secondario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore», viene aggiunta la seguente espressione:

«per le professioni legali».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 marzo 2001

Il rettore: ZANINELLI

01A4316

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

DECRETO RETTORALE 4 aprile 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise emanato con decreto rettorale n. 767 del 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Visti i decreti rettorali n. 964 del 7 ottobre 1998 e n. 1450 del 4 ottobre 2000, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 242 del 16 ottobre 1998 e n. 244 del 18 ottobre 2000, con i quali è stato modificato il precitato statuto;

Vista la delibera del 1º febbraio 2001 con la quale il senato accademico integrato ex art. 22 dello statuto, acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta 19 febbraio 2001, ha approvato tutte le modifiche di adeguamento agli articoli numeri 13, 22, 25, 32, 35, 37, 38, 41 e 46 nonché l'inserimento, dopo il vigente art. 31, dell'art. 32 «Strutture didattiche», con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, allo statuto dell'Università degli studi del Molise;

Vista la rettorale prot. n. 5357 del 26 febbraio 2001 con la quale il suddetto statuto, modificato, è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto parere di legittimità e di merito;

Vista la ministeriale prot. n. 547 del 30 marzo 2001 con la quale il predetto dicastero ha comunicato di non aver formulato osservazioni in merito allo statuto modificato;

Ritenuto, pertanto, che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione delle modifiche allo statuto di autonomia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, con decreto rettorale n. 767 del 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996, e modificato con decreti rettorali n. 964 del 7 ottobre 1998 e n. 1450 del 4 ottobre 2000, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 242 del 16 ottobre 1998 e n. 244 del 18 ottobre 2000, è modificato agli articoli numeri 13, 22, 25, 32, 35, 37, 38, 41 e 46 ed è inserito dopo il vigente art. 31, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, l'art. 32 «Strutture didattiche». Tali modificazioni si riportano integralmente nel testo annesso al presente decreto e del quale costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 4 aprile 2001

Il rettore: CANNATA

STATUTO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio.

2. Esso stabilisce, altresì, i criteri e le modalità organizzative dell'attività didattica comune a più corsi di studio, delle attività di formazione, delle attività e dei servizi didattici integrativi e dei servizi di tutorato anche con particolare riferimento alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori ed ai ricercatori universitari, nonché con riferimento agli obiettivi ed ai tempi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati di tutte le predette attività didattiche e formative. Esso, altresì, prevede nel rispetto della normativa vigente, i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso università straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero.

3. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico, nella composizione integrata di cui all'art. 22 del presente statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei consigli di facoltà, sentito il consiglio degli studenti.

4. *Le modifiche al predetto regolamento sono deliberate dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di norma su proposta dei consigli delle strutture didattiche, sentito il consiglio degli studenti.*

Art. 22.

Senato accademico - Composizione

Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore vicario;

c) i presidi di facoltà *e i direttori di strutture equiparate ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del presente statuto;*

d) i direttori dei dipartimenti *e dei centri equiparati ai dipartimenti con decisione del senato accademico su parere del consiglio di amministrazione, ai sensi del successivo art. 47 comma 7;*

e) il direttore amministrativo, con voto consultivo;

Limitatamente alle modifiche del presente statuto e all'approvazione e alle modifiche del regolamento di cui all'art. 12 del presente statuto, la composizione del senato accademico è integrata con:

f) due professori di I fascia, due professori di II fascia e due ricercatori per ciascuno dei gruppi delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Università del Molise indicati nel regolamento didattico di Ateneo;

g) una rappresentanza di studenti, in ragione di due per ogni facoltà; questa rappresentanza dovrà in ogni modo non essere inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti il senato accademico;

h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

I componenti eletti durano in carica un triennio accademico.

Art. 25.

Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore vicario;

c) il pro-rettore, con voto consultivo;

d) il direttore amministrativo;

e) quattro rappresentanti dei professori di I fascia;

f) quattro rappresentanti dei professori di II fascia;

g) quattro rappresentanti dei ricercatori;

h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

i) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 15% del numero complessivo dei componenti il consiglio di amministrazione;

l) il presidente della regione Molise o un membro designato dall'ente stesso;

m) il presidente della provincia di Campobasso o un membro designato dall'ente stesso;

n) il presidente della provincia di Isernia o un membro designato dall'ente stesso;

o) il sindaco di Campobasso o un membro designato dallo stesso comune;

p) il sindaco di Isernia o un membro designato dallo stesso comune;

q) il presidente dell'unione regionale delle camere di commercio o un membro designato dall'ente stesso;

r) un membro designato dal C.N.E.L.;

s) un membro designato dal Ministero competente per l'università;

t) un membro designato dal CNR;

u) il direttore regionale delle entrate o un membro designato dalla stessa direzione regionale delle entrate;

v) subordinatamente all'accettazione da parte del consiglio e per il periodo di durata in carica del consiglio stesso, un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato, fino ad un massimo di tre, che concorra alle spese di funzionamento dell'Università, con fondi non finalizzati a specifiche attività, con un contributo annuo non inferiore a lire 200 milioni, aggiornabile periodicamente dal consiglio di amministrazione. In tale ipotesi il numero dei membri indicati nelle lettere *e)* e *f)* è alternativamente aumentato, secondo l'ordine delle lettere medesime, di tanti componenti quanti sono i membri di cui alla lettera *v)*.

Alle sedute del consiglio di amministrazione possono partecipare anche i revisori dei conti.

2. Tutti i rappresentanti di cui alle lettere dalla *l)* alla *v)* non devono avere con l'Università rapporti di lavoro, contratti in corso o liti pendenti e non devono essere studenti iscritti all'Università del Molise. La loro mancata designazione non inficia la regolare costituzione del consiglio.

3. I componenti di cui alle lettere *e), f), g), h)* e *i)* sono eletti secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

I componenti eletti durano in carica un triennio accademico.

4. *Al fine della determinazione del numero legale, per la validità delle adunanze, si tiene conto dei rappresentanti degli Enti di cui alle precedenti lettere* l), m), n), o), p), q) *e* u) *soltanto se intervengono all'adunanza.*

Si opera con le stesse modalità anche per la determinazione del quorum funzionale quando è richiesta una maggioranza qualificata.

Non vengono computati nel numero legale per la validità delle adunanze gli assenti che siano giustificati per motivi di interesse pubblico quali incarichi della stessa o di altra pubblica amministrazione.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I
STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 32.

Strutture didattiche

1. *Le strutture didattiche che possono essere attivate dall'Ateneo sono, nell'ordine:*

a) *le facoltà o i centri equiparati a norma del successivo comma 4;*

b) *le classi di corso di studio;*

c) *i corsi di studio articolati in corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca e corsi di master universitario.*

2. *L'organizzazione e le funzioni delle strutture didattiche sono disciplinate dal presente statuto o dal regolamento didattico d'Ateneo ove colà non previsti.*

3. *L'istituzione, attivazione, disattivazione ed afferenza delle strutture didattiche ad una specifica facoltà è regolata da norme incluse nel regolamento didattico d'Ateneo.*

4. *Sono equiparate alle facoltà le strutture di organizzazione e gestione della didattica, nelle quali si svolgono corsi di studio, dotate di potere programmatorio e decisionale che operano concretamente per l'ottimizzazione delle risorse docenti dell'Ateneo, istituite, di norma con carattere provvisorio, con la procedura dettata per le modifiche del regolamento didattico di Ateneo, secondo i criteri previsti dal successivo articolo 33.*

Art. 33.

Facoltà

1. La facoltà programma e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli di studio. Le attività didattiche della facoltà si esplicano sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, che possono portare al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta didattica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.

2. La facoltà promuove altresì iniziative di collaborazione con enti esterni e di diffusione delle informazioni che permettono l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche delle aree culturali di competenza alla comunità nazionale e internazionale.

3. Le facoltà dell'Ateneo sono elencate nella tabella allegata al regolamento didattico di Ateneo. Nello stesso regolamento può essere prevista l'istituzione di altre forme organizzative della didattica, nonché strutture o centri equiparati a tutti gli effetti alle facoltà *ai sensi del comma 4 del precedente art. 32.* Tali strutture organizzative della didattica sono rette da un consiglio la cui composizione è deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e le cui funzioni sono disciplinate dal successivo art 36. La figura del direttore della struttura o centro equiparati alla facoltà è disciplinata dal successivo art. 35, commi 1 e 4, sulla figura del preside di facoltà.

Le facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonchè attività culturali, formative e di orientamento e tutorato.

4. Il regolamento didattico d'Ateneo *può attribuire, oltre a quelle riportate nel presente Statuto, altre funzioni specifiche* ai consigli di facoltà e ai consigli delle altre strutture didattiche, eventualmente istituite.

5. Qualora i corsi *di studio* siano istituiti di intesa fra diverse facoltà, le competenze sulla organizzazione delle didattiche dei consiglidi facoltà sono delegate ad un apposito consiglio di corso *di studio* che sarà composto secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 36.

Consiglio di facoltà - Funzioni

1. Il consiglio di facoltà ha il compito primario di organizzare e coordinare l'attività delle strutture didattiche afferenti alla facoltà. A tal fine le facoltà hanno autonomia didattica e organizzativa, nel rispetto degli indirizzi fissati dal senato accademico, nelle materie di propria competenza.

2. In particolare, il consiglio di facoltà:

a) può richiedere l'istituzione di *consigli di corsi di studio o di strutture didattiche* o alternativamente può istituire specifiche commissioni per la didattica;

b) aquisito il parere dei *consigli dei corsi di studio o delle strutture didattiche,* se istituiti, e dei dipartimenti interessati, provvede a formulare proposte per i piani triennali di sviluppo e ad avanzare le relative richieste di posti di professore di ruolo, di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo;

c) delibera sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, ripartendo le risorse assegnate alla facoltà, in accordo con i criteri eventualmente stabiliti dal senato accademico;

d) approva annualmente i manifesti degli studi di ogni struttura didattica della facoltà, definendo i criteri per la formulazione dei piani di studio, acquisito il parere dei consigli dei corsi di studio ove istituiti;

e) attribuisce i compiti didattici a professori di ruolo, tenendo presente il criterio di equa ripartizione dei carichi didattici e assicurando il coordinamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento;

f) provvede ad assicurare la copertura di tutti gli insegnanti attivati;

g) ha il compito della programmazione e del coordinamento in materia di orientamento agli studi e attività tutoria;

h) approva, entro la fine di ciascun anno accademico, una relazione sulla situazione della facoltà e sulle sue prospettive;

i) avendo acquisito il parere da parte del dipartimento di afferenza, autorizza, ai sensi della normativa vigente, i professori di ruolo ed i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia e all'estero, ovvero di congedi per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica all'estero;

l) avendo acquisito il parere del dipartimento di afferenza e, se istituito, del competente consiglio della struttura didattica, approva la relazione triennale sull'attività dei professori di ruolo e dei ricercatori;

m) formula proposte in ordine al regolamento didattico di Ateneo;

n) esprime parere sui regolamenti generali e sulla costituzione di dipartimenti.

3. Ai fini del conseguimento dei titoli di studio, il consiglio di facoltà può:

a) riconoscere, totalmente o parzialmente, nel rispetto della normativa relativa ai piani di studio e in conformità dei criteri individuati dal senato accademico, i curricula didattici sostenuti presso università e istituzioni di alta cultura nazionali e straniere;

b) organizzare, su parere favorevole del senato accademico, corsi di studio d'intesa con università e istituzioni di alta cultura nazionali e straniere.

Art. 38.

Commissioni di facoltà e di Ateneo

1. Le facoltà possono costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi o propositivi assegnati dal consiglio di facoltà.

La composizione, le procedure di elezione o di nomina dei componenti, le norme di funzionamento delle commissioni e quelle che disciplinano i loro rapporti con gli organi della facoltà sono definite dal regolamento della facoltà.

2. Presso ogni facoltà è costituita una commissione per la didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per metà da docenti e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà, con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica, nonchè il funzionamento dei servizi di attività tutoria e di segreteria.

3. La composizione e il funzionamento della commissione *di facoltà* sono disciplinate dal regolamento di facoltà.

4. La commissione per la didattica, nell'ambito delle sue competenze, può formulare proposte al consiglio di facoltà e redige una relazione annuale sull'attività svolta.

5. Tale commissione deve esprimere pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche che saranno emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

6. *La commissione per la valutazione della didattica di Ateneo è nominata dal rettore, sentito il senato accademico. La composizione e le funzioni ditale commissione sono disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo.*

Art. 39.

Corsi di studio

1. *I corsi di studio assumono specifiche denominazioni, durata ed organizzazione didattica in funzione della corrispondenza del proprio ordinamento didattico con quanto previsto dalle normative vigenti e dal regolamento didattico d'Ateneo.*

2. Nelle facoltà con più corsi di studio l'organizzazione didattica può essere demandata ai singoli consigli di corso di studio.

3. Sono organi del corso di studio il presidente ed il consiglio.

4. Il presidente rappresenta il corso di studio, presiede il consiglio e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sul regolare andamento dell'attività didattica, propone le commissioni di esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

5. Il presidente è eletto da tutti i componenti del consiglio tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, che abbiano optato per il tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

6. Il presidente può designare, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia può essere designato vicepresidente un docente di ruolo di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

7. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio. In particolare, sono compiti del consiglio di corso di studio:

a) la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli previsti dal regolamento didattico d'Ateneo e dal regolamento di facoltà;

b) l'esame e l'approvazione dei piani di studio;

c) la proposta al consiglio di facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;

d) ogni altro compito delegato dalla facoltà secondo le norme contenute nel regolamento didattico di Ateneo;

e) la formulazione al consiglio di facoltà di proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo.

8. Il consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati che concorrono alla didattica del corso di studio, essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento, da una rappresentanza degli studenti, in numero di uno per 500 iscritti, e comunque non inferiore a tre, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Partecipano alle sedute del consiglio di corso di studio, con voto consultivo, i professori a contratto.

Art. 42.

Attività di formazione finalizzata

L'Università, previa individuazione delle risorse da impiegare, e con delibera del consiglio di amministrazione su parere conforme del senato accademico, può deliberare l'organizzazione di:

a) corsi di perfezionamento post-lauream;

b) corsi di aggiornamento professionale;

c) corsi di preparazione all'esercizio delle professioni e di formazione alle carriere pubbliche;

d) corsi di formazione professionale.

Tali attività sono *disciplinate nel regolamento didattico di Ateneo* e sono affidate, di norma, alla vigilanza scientifica delle facoltà competenti per materia. La gestione amministrativa è attribuita ad un apposito centro di spesa tra quelli elencati nel presente statuto.

Le attività soprarichiamate possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

L'Università rilascia attestati sulle attività svolte nei corsi in precedenza indicati.

Capo III

CENTRI DI RICERCA, STRUTTURE DI SERVIZIO E BIBLIOTECHE

Art. 47.

Centri di ricerca e strutture di servizio

1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo può istituire centri di ricerca, centri di servizio e centri di ricerca e servizio.

2. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti interessati, può deliberare sulla istituzione di centri interdipartimentali di ricerca che abbiano per finalità attività di ricerca che si esplicano su progetti di durata pluriennale, che coinvolgano più dipartimenti e richiedano l'impiego di grandi attrezzature.

3. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti, può deliberare sulla istituzione di centri di servizio di Ateneo o dipartimentali che abbiano lo scopo di fornire servizi di particolare complessità concernenti l'amministrazione dell'Università ovvero strutture didattiche e scientifiche.

4. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti, può deliberare sulla istituzione di centri di ricerca e di servizio di Ateneo o interdipartimentali che abbiano per finalità attività di ricerche e servizi di particolare complessità e di interesse esteso a più strutture scientifico-didattiche.

5. Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e i dipartimenti interessati, può deliberare sulla istituzione di centri di ricerca, centri di servizio e centri di ricerca e di servizio, d'intesa con altre università.

6. Le modalità di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

7. *Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e le strutture di ricerca e didattiche interessate, può istituire, di norma con carattere di temporaneità, centri di ricerca o di servizio, anche per sedi distaccate, equiparati ai dipartimenti anche per gli effetti di cui alla lettera h*, comma 1 del precedente art. 22. Tali centri saranno disciplinati dagli articoli 44, 45 e 46 del presente statuto senza tener conto dei limiti numerici previsti in tali articoli. A tali centri dovrà afferire un congruo numero di docenti e ricercatori, anche non in via esclusiva, da stabilire con decisione del senato accademico.

01A4637

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 10 aprile 2001, n. **900379.**

Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico - Art. 103, legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Legge finanziaria 2001).

Alle imprese interessate

I commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedono la concessione di agevolazioni sotto forma di credito di imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico.

Nel prosieguo, ci si riferirà alla presente circolare con il termine «bando».

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito indicato col termine «Ministero», ha in corso l'affidamento della gestione amministrativa degli interventi in parola ad un soggetto esterno, in possesso di adeguate capacità tecnico-organizzative, di seguito indicato con il termine «Gestore», mediante lo svolgimento di una gara pubblica.

I compiti del Gestore sono la raccolta e l'elaborazione delle informazioni, la valutazione dei progetti e delle imprese candidate e, più in generale, tutte le prestazioni a carattere propedeutico per gli atti concessivi e di controllo, nello spirito di conseguire efficienza organizzativa e maggiore celerità possibile nella trattazione delle istanze.

Per l'accettazione delle domande di agevolazione nonché per la divulgazione di tutte le informazioni necessarie per la loro predisposizione, il Gestore opererà attraverso una propria rete di sportelli, distribuita su tutto il territorio nazionale. L'elenco degli sportelli abilitati sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* con la massima tempestività appena disponibile.

Le domande potranno essere presentate agli sportelli abilitati del Gestore, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco, entro il termine di novanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande comporta la non inclusione in graduatoria.

Sono parte sostanziale ed integrante del presente bando le disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti *de-minimis,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 10 del 13 gennaio 2001 e disponibile sul sito internet del Ministero (www.minindustria.it) ovvero presso gli sportelli del Gestore.

1. *Presentazione delle istanze.*

1.1 Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono predisposte e presentate, per ciascun progetto di investimento orientato allo sviluppo delle attività di commercio elettronico, da un soggetto promotore, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti all'iniziativa e candidate agli aiuti, che devono risultare in numero minimo non inferiore a 20. Nel seguito si farà riferimento al soggetto che presenta l'istanza ai sensi del presente comma con la dizione «soggetto promotore».

1.2 Nello svolgimento del procedimento amministrativo, il soggetto promotore sviluppa la maggior parte dei rapporti con il Gestore per conto delle imprese beneficiarie.

1.3 Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese iscritte nel registro delle imprese, con l'eccezione di quelle operanti nei settori per i quali non è applicabile la disciplina *de-minimis* ai sensi dei vigenti orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato, elencati nell'allegato 1 al presente bando.

1.4 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di sottoscrizione della dichiarazione-domanda, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata.

1.5 La domanda, da redigere in conformità al modello di cui all'allegato 2, distribuito a stampa dal Gestore, sarà relativa ad un unico progetto di investimento e sarà sottoscritta, con valore di dichiarazione sostitutiva di notorietà, nella parte che attesta l'aderenza a tutte le condizioni di legge e del presente bando, dal legale rappresentante del soggetto promotore.

1.6 La domanda è composta da una parte generale che identifica il soggetto promotore ed illustra gli aspetti fondamentali del progetto di investimento comune, con l'indicazione di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti le agevolazioni. Per ciascuna delle imprese dell'aggregazione, è poi allegata una scheda specifica, avente ugualmente forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà del rispettivo legale rappresentante, con la quale viene attestata, per la propria parte, l'aderenza dei fatti e delle circostanze determinanti l'intervento agevolativo alle previsioni della legge e del presente bando e l'ammontare dei costi del progetto di pertinenza dell'impresa. Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione di progetto relativa all'iniziativa comune delle imprese richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità, gli obiettivi ed i tempi di realizzazione e di messa a regime, con l'indicazione dei risultati attesi. A pena di esclusione, l'istanza può essere presentata soltanto se completa di tutti gli allegati, con particolare riferimento alla presenza delle schede-dichiarazioni di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e della relazione sopra indicata.

1.7 Gli investimenti ammissibili sono quelli sviluppati per la parte comune del progetto, la cui responsabilità e supervisione nelle fasi realizzative, come pure la messa in effettivo esercizio, spetta al soggetto promotore.

2. *Progetti e spese ammissibili.*

2.1 Il progetto di investimento deve riguardare tutte le imprese partecipanti, come esposto in sede di domanda di agevolazione, ed essere inteso allo sviluppo per via elettronica delle transazioni che i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione effettuano tra di loro, nei confronti di altre imprese ovvero del consumatore finale. Ai fini della valutazione di ammissibilità, il progetto deve presentare caratteristiche di particolare rilevanza rispetto a profili di natura tematica, settoriale, territoriale oppure di filiera produttiva-commerciale. Non saranno in ogni caso considerati ammissibili progetti che siano incentrati sulla mera aggregazione di imprese, in sostanziale carenza di un criterio tra quelli sopra evidenziati.

2.2 Le spese ammissibili sono quelle effettuate, successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione delle imprese beneficiarie per la realizzazione da parte del soggetto promotore del progetto comune. Le spese sono ammissibili purché siano fatturate dal soggetto promotore e riferite alle seguenti tipologie di costo:

a) hardware e software per le finalità specifiche di cui al progetto;

b) consulenze specialistiche e sviluppo di applicativi per la gestione delle transazioni e per la pubblicazione di informazioni commerciali, riferite all'infrastruttura comune e con un limite del 20% dell'investimento complessivo;

c) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati;

d) costi iniziali per reti ed interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per firma digitale e per sistemi di pagamento elettronico;

e) formazione del personale, nel limite del 30% dell'investimento complessivo.

Nel caso di progetti già parzialmente realizzati, sono ammissibili soltanto i costi che si riferiscono a spese che il soggetto proponente deve ancora sostenere alla data di presentazione della domanda.

2.3 Sono in ogni caso esclusi dall'agevolazione gli acquisti per le dotazioni delle singole imprese e le spese di gestione.

2.4 Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando sono revocate qualora l'impresa benefici, per i medesimi beni e servizi, del contributo in conto capitale previsto dall'art. 103 della legge n. 388/2000, nonché di qualsiasi altra agevolazione pubblica, anche in forma di *de-minimis.* Per un efficace controllo del divieto di cumulo, i soggetti promotori hanno l'obbligo di allegare alla domanda copia delle eventuali ulteriori richieste di intervento presentate in applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 103; è in ogni caso esclusa la possibilità per lo stesso soggetto promotore di presentare due o più domande di agevolazione in relazione a programmi che presentano obiettivi e caratteristiche tecniche sostanzialmente analoghe.

3. *Graduatoria.*

3.1 Il Gestore effettua le verifiche di compatibilità con la normativa applicabile, valutando il progetto presentato sotto il profilo della coerenza tecnico-economica, sia per quanto riguarda la realizzazione degli investimenti che per l'esercizio delle attività di commercio elettronico attese dal soggetto proponente e dalle imprese richiedenti. Il Gestore valuta anche l'ammissibilità delle singole imprese che aderiscono al progetto proposto, provvedendo, ove si renda necessario, alle rettifiche del caso.

3.2 Nel termine massimo di novanta giorni dalla chiusura del bando, il Gestore conclude le valutazioni di cui al comma precedente e fornisce gli esiti al Ministero, unitamente agli elementi per la formazione della graduatoria, per i progetti positivamente valutati; sulla base di tali elementi, il Ministero redige la graduatoria, secondo i criteri di cui al presente bando, organizzata per punteggio complessivo decrescente.

3.3 Il punteggio attribuito a ciascun progetto è determinato come somma dei punteggi relativi ai seguenti cinque parametri economici, calcolati ed arrotondati singolarmente alla seconda cifra decimale:

a) numero di imprese appartenenti all'aggregazione proponente:

è assegnato rispettivamente il punteggio pari a:

0 punti nel caso di 20 imprese partecipanti;

20 punti nel caso di 100 o più imprese partecipanti;

un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al numero di imprese, nei casi intermedi.

b) rapporto tra il numero di imprese e l'investimento complessivo ammissibile del progetto:

è assegnato un punteggio pari a:

0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;

20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;

un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi intermedi.

c) rapporto tra il numero di PMI sul totale delle imprese appartenenti all'aggregazione:

è assegnato un punteggio pari a:

0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;

20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;

un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi intermedi.

La definizione di piccola e media impresa è quella fissata, sulla base degli orientamenti dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, i cui contenuti sono riportati in allegato al presente bando.

d) rapporto tra il numero di imprese con un numero di dipendenti, alla data della domanda, inferiore a 50 sul totale delle imprese appartenenti all'aggregazione:

è assegnato un punteggio pari a:

0 punti per il minimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;

20 punti per il massimo valore del rapporto tra i progetti ammessi;

un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del rapporto, nei casi intermedi.

e) numero complessivo di occupati, al momento della domanda, nelle imprese partecipanti al progetto:

è assegnato un punteggio pari a:

0 punti per il minimo valore del parametro tra i progetti ammessi;

20 punti per il massimo valore del parametro tra i progetti ammessi e, comunque, per i progetti per i quali lo stesso superi 2.000 occupati;

un punteggio tra 0 e 20 punti, in proporzione al valore del parametro, nei casi intermedi.

3.4 Ai progetti per i quali trova applicazione ciascuna delle fattispecie di cui alla tabella seguente, sono riconosciute maggiorazioni percentuali del punteggio, ottenuto sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, nella misura rispettivamente indicata nella tabella medesima:

	Maggiorazione percentuale del punteggio
• eventuale organizzazione delle imprese richiedenti in una forma giuridicamente definita (consorzio, associazione temporanea o permanente) alla quale partecipano tutte quelle interessate dal progetto	10%
• presenza di una componente di investimento per la formazione di personale	10%
• inerenza del progetto ad aspetti di valorizzazione dei beni o attività culturali	10%
• sostegno e valorizzazione dell'offerta turistica	10%
• organizzazione dell'offerta informativa su base plurilingue, in tal caso è d'obbligo la presenza della lingua inglese	10%
• presenza di sistemi di pagamento via internet per le transazioni di ecommerce	10%
• organizzazione e monitoraggio degli aspetti relativi alla catena logistica (produttiva, distributiva e commerciale) definiti sia per i prodotti e servizi materiali sia per i prodotti e servizi immateriali	10%
• utilizzo di tecnologia XML	10%

3.5 Il punteggio complessivo ai fini della graduatoria è ottenuto dal punteggio di cui al punto 3.3, applicando la maggiorazione complessiva spettante, data dalla somma delle percentuali pertinenti di cui alla tabella del punto 3.4, ed arrotondato alla seconda cifra decimale.

4. *Entità delle agevolazioni.*

4.1 L'ammontare delle agevolazioni, contenuto nei limiti della regola del *de-minimis,* è calcolato con riferimento ai costi ammessi per ciascuna impresa, nella misura del 60% dei costi sostenuti e documentati. Si ricorda che la normativa del *de-minimis* prevede che l'importo complessivo degli aiuti di tale fattispecie ad una medesima impresa non possono superare 100.000 EUR su un periodo di tre anni e che, tale massimale trova applicazione indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo che gli stessi perseguono. Ai fini del predetto limite, concorrono anche eventuali aiuti in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, al lordo delle imposizioni dirette e, nei confronti di quelli erogabili in più quote, in termini di equivalente sovvenzione.

5. *Prenotazione.*

5.1 Nei limiti delle risorse disponibili per il triennio 2001-2003, al netto degli oneri per la gestione, i programmi di investimento vengono selezionati secondo l'ordine di posizionamento in graduatoria.

5.2 Alle imprese di cui al progetto utilmente collocato in graduatoria, è prenotato il credito di imposta nella misura corrispondente ai costi ammissibili. Nel caso in cui le risorse residue non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno per progetti con identica collocazione in graduatoria, si procede alla riduzione proporzionale, in base all'ammontare dei costi previsti da ciascuna delle imprese che aderiscono a detti progetti.

6. *Realizzazione degli investimenti e liquidazione del credito di imposta.*

6.1 Entro 24 mesi, decorrenti dalla data del provvedimento di prenotazione, i progetti devono essere completati, intendendosi per completamento l'integrale fornitura, messa in esercizio e pagamento dei beni e servizi ammessi alle agevolazioni. Entro il medesimo termine, le imprese beneficiarie devono avere provveduto all'integrale pagamento delle quote di loro pertinenza.

6.2 Allorquando le imprese beneficiarie cumulativamente abbiano completato almeno il 50% degli investimenti totali ammessi per il progetto e, comunque, subordinatamente alla raggiunta rispondenza a criteri minimi di funzionalità indicati in sede preventiva, il

soggetto promotore può presentare, per conto delle imprese beneficiarie, richiesta di anticipazione sui benefici spettanti, in misura proporzionale alle spese sostenute e già pagate alla data dell'istanza medesima, da ciascuna impresa beneficiaria. In tale caso, qualora una o più imprese si trovino nella condizione di avere completato la parte di propria pertinenza, l'anticipazione ad esse liquidata non potrà eccedere il 90% dell'importo per ciascuna prenotato, in attesa del completamento di tutto il progetto.

6.3 Previa istruttoria intesa ad accertare la sussistenza della documentazione comprovante l'effettuazione degli investimenti e dei relativi pagamenti, il Gestore propone al Ministero la liquidazione, nei limiti delle disponibilità di cassa esistenti, dell'anticipazione spettante a ciascuna impresa.

6.4 A conclusione del progetto e, comunque, non oltre sessanta giorni successivi al termine per il completamento degli investimenti di cui al precedente punto 6.1, il soggetto promotore, con analoghe modalità, presenta richiesta di erogazione a saldo dei benefici spettanti a ciascuna impresa, corredandola con una relazione complessiva delle attività svolte, valevole anche ai fini degli accertamenti ispettivi. Il Gestore, previa istruttoria conclusiva, propone al Ministero la liquidazione della residua parte del credito di imposta spettante alle singole imprese, sempre entro i limiti delle disponibilità di cassa esistenti. Decorso il predetto temine, in assenza della domanda di erogazione a saldo, il Gestore provvede comunque alla verifica della sussistenza delle condizioni per la permanenza delle agevolazioni nelle quote già eventualmente corrisposte a titolo di anticipazione.

6.5 Fatto salvo il caso del subentro ad imprese uscenti dal progetto aggregativo, in condizioni analoghe di investimento, sono ammesse variazioni in corso d'opera, in diminuzione del numero delle imprese partecipanti all'aggregazione, da valutare in sede consuntiva finale, nel limite non eccedente il 30% del numero iniziale, a pena di revoca per decadenza delle condizioni di ammissione del progetto. Nell'ambito del medesimo progetto possono essere autorizzate dal Ministero rideterminazioni degli importi spettanti a ciascuna delle imprese, a fronte di variazioni in corso d'opera della ripartizione dei costi da ciascuna sostenuti nel progetto, purché le stesse non diano luogo al superamento degli importi totali prenotati per l'intero progetto e nel rispetto della regola del *de-minimis.*

6.6 I beni e servizi oggetto di intervento devono essere mantenuti, in effettive condizioni di esercizio e per le attività per le quali sono stati concessi i benefici, per almeno un triennio decorrente dalla data della richiesta di erogazione a saldo di cui al punto 6.4 ovvero, in mancanza della stessa, dal termine di 60 giorni successivi previsto dal medesimo punto 6.4.

7. *Ispezioni e revoche.*

7.1 Il Gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle agevolazioni ad effettuare ispezioni a campione sulle imprese beneficiarie per verificare la corrispondenza degli elementi esposti e sulla base dei quali sono state messe a disposizione le agevolazioni. A tal fine, le imprese beneficiarie si obbligano a mantenere e mettere a disposizione del Gestore o del Ministero la documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

7.2 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli effettuati dal Gestore, nel termine di cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

7.3 Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

7.4 Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà disponibile anche attraverso il sito internet www.minindustria.it

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO 1

SETTORI ESCLUSI AI SENSI DELLA NORMATIVA *DE-MINIMIS*

Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, la normativa *de-minimis* non si applica:

a) al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato istitutivo dell'Unione europea;

b) a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

c) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

ALLEGATO 2

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

MODULO DI DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE

SPAZIO RISERVATO AL GESTORE CONCESSIONARIO

DATA CONSEGNA ....
(presentazione a mano)

DATA ARRIVO ....
(ricevimento plico postale)

Posizione N. ....

Sportello di ....

Spett.le Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
per il tramite del
Gestore Concessionario (1)
BANCA ....
Via ....n ....
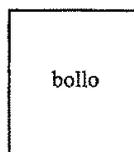
....

bollo

Ai fini della prenotazione delle risorse per l'accesso alle agevolazioni di cui sopra, il sottoscritto

....
(Cognome) (Nome)

nella qualità di .... del sottoindicato "soggetto promotore" (2)
(legale rappresentante o procuratore speciale)

D I C H I A R A

A) DATI SUL SOGGETTO PROMOTORE ....
eventuale N. di iscrizione registro imprese Sigla provincia

A1) – Denominazione ....

A2) – Forma giuridica ....

A3) – Sede legale

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

A4) – Conto fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partita IVA | | | | | | | | | | | |

A5) – Telefono .... Telex .... Telefax .... E-mail ....

A6) –Numero e dimensione delle imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti le agevolazioni: (indicare il numero nel rispettivo riquadro)

piccole [ ] medie [ ] grandi [ ]

---

(1) La domanda deve essere presentata esclusivamente ad uno degli sportelli del Gestore Concessionario riportati nell'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L'IMPRESA NON DEVE PRESENTARE LA DOMANDA AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA.

(2) ai sensi del bando di presentazione delle istanze

A7) – Unità locale interessata dall'investimento o comunque nella quale sia presente la maggior parte dei beni oggetto di intervento:

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

A8) –Ruolo ed attività svolta dal soggetto promotore nell'ambito del progetto presentato per le agevolazioni:

descrizione sintetica delle attività in conseguenza degli investimenti di cui alla presente domanda:

....

....

....

....

....

....

A9) – Numero delle imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti le agevolazioni (di cui in allegato è riportato l'elenco completo con le schede-domanda individuali): ....

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B1) – Descrizione sintetica del programma d'investimento:

....

....

....

....

....

B2) – Tipologia nella quale si inquadra l'iniziativa *(barrare una sola casella)*:

1. natura tematica ☐ 2. natura settoriale ☐ 3. natura territoriale ☐ 4. filiera produttiva ☐

Indicare brevemente quale: ....

B3) – Costi agevolabili del progetto di investimenti

Valuta nella quale sono espressi tutti gli importi della dichiarazione domanda: (barrare la casella)

☐ Lire ☐ Euro

Voci di spesa (con riferimento alle voci indicate nel bando)	**Costi**
a) Hardware	....
b) Software	....
c) Consulenze specialistiche	....
d) Directories elettroniche e sistemi di classificazione e ricerca	....
e) Costi iniziali per reti, sicurezza, firma digitale e pagamenti elettronici	....
f) Formazione del personale	....
TOTALE COSTI	....

dichiara inoltre:

- di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che gli investimenti presentati per le agevolazioni godono di tutti i requisiti fissati per l'accesso agli interventi;
- di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi investimenti;
- di essere a conoscenza del fatto che gli investimenti di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche;

C1) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione-domanda:
- i beni ed i servizi esposti per le agevolazioni sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile;
- i beni sono di nuova fabbricazione;
- per quanto riguarda le acquisizioni immateriali, i contratti contengono o conterranno dettagliati riferimenti per l'individuazione della natura e delle finalità delle prestazioni e che, successivamente alla effettuazione degli investimenti sarà possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni che ne determinano l'accesso agli interventi;
- i macchinari e gli impianti sono conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
- i beni e servizi sono finalizzati e funzionali all'attività dichiarata al punto A8);
- i beni e servizi possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati ed in relazione alle attività previste dalla legge;

C2) che i beni e servizi non sono stati consegnati, ovvero completati o parzialmente realizzati, a qualsiasi titolo, anteriormente alla data della presente domanda;

C3) che i costi dei beni oggetto della dichiarazione-domanda sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori; di essere inoltre a conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta;

C4) che il soggetto rappresentato è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

C5) che la dichiarazione di cui al precedente punto A6) è stata resa sulla base della definizione di piccola e media impresa prevista dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997 e che si è in condizione di comprovare le circostanze che determinano la classificazione;

C6) di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti comunitari, in particolare relativamente alla regola de-minimis, e che il suddetto programma di investimenti e le attività esercitate dalle imprese interessate presentano i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibili con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi;

C7) **di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.**

Data .... (timbro e firma)
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)

Schemi aggiuntivi allegati alla presente dichiarazione-domanda	**Numero pagine**
Allegato **1 - Elenco imprese**	
Allegato **2 - Schede individuali**	
Allegato **3 - Relazione sul progetto**	
Totale pagine aggiuntive	

Spazio per l'autentica della firma
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

....

identificato mediante ...., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome ....

Luogo e data dell'identificazione: ....

Timbro e Firma

....

ALLEGATO N. 1 - pagina n. .... di complessive ....

Alla dichiarazione-domanda del soggetto proponente ....

Timbro e Firma

....

bollo

Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

ELENCO DELLE IMPRESE FACENTI PARTE DELL'AGGREGAZIONE E RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI

N. Progr.	Denominazione e forma giuridica	Codice ISTAT Attività	Conto fiscale	Sede legale - Comune e indirizzo	Ammontare investimenti	Dimensione d'impresa
1	....	....	....	....	....	....
2	....	....	....	....	....	....
3	....	....	....	....	....	....
4	*(proseguire)*					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
					Totale	

(proseguire l'elencazione utilizzando anche schemi aggiuntivi, progressivamente numerati)[3]

[3] Il presente prospetto esemplificativo deve essere compilato in ciascun rigo per ciascuna delle imprese appartenenti all'aggregazione e richiedenti le agevolazioni. Al completamento della pagina formato UNI A4, occorre proseguire con analogo modello, con numerazione ulteriormente progressiva. Si ricorda che il l'imposta di bollo è dovuta ogni quattro facciate compilate.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Agevolazioni in forma di credito di imposta per il commercio elettronico - art. 103 - commi 5 e 6 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

SCHEDA IMPRESA ALLEGATA A DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE

bollo

Ai fini della prenotazione delle risorse per l'accesso alle agevolazioni di cui sopra, il sottoscritto

....
(Cognome) (Nome)

nella qualità di.. della sottoindicata impresa, relativamente alla dichiarazione domanda presentata dal "soggetto promotore"..

D I C H I A R A

A) DATI SULL'IMPRESA .... (N. di iscrizione registro imprese) .... (Sigla provincia)

A1) – Denominazione ....

A2) – Forma giuridica ....

A3) – Sede legale

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

A4) – Conto fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | (16 caselle)

Partita IVA | | | | | | | | | | | | (11 caselle)

A5) – Telefono .... Telex .... Telefax .... E-mail ....

A6) –Dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni:

piccola ☐ media ☐ grande ☐

Numero dei dipendenti:.................. Fatturato dell'ultimo esercizio (indicare anno ....):....................

Totale di bilancio dell'ultimo esercizio: (indicare anno ....):.....................

Informazioni sulle partecipanti e partecipate:..

....

....

A7) – Attività svolta dall'impresa:

descrizione sintetica delle attività:

....

....

....

....

....

....

A8) – Codice dell'attività:

a) per attività rientrante nelle sezioni della classificazione ISTAT '91: ☐☐☐☐☐ (codice ISTAT '91)

b) Altro : (indicare) ....

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B1) – Descrizione sintetica del ruolo dell'impresa richiedente nel programma d'investimento e sulle attività attese di commercio elettronico:

....

....

....

....

....

B2) – Tipologia nella quale si inquadra l'iniziativa *(barrare una sola casella)*:

1. natura tematica ☐ 2. natura settoriale ☐ 3. natura territoriale ☐ 4. filiera produttiva ☐

B3) –Ammontare delle spese agevolabili per la partecipazione dell'impresa al progetto di investimenti

Valuta nella quale sono espressi tutti gli importi della dichiarazione domanda: (barrare la casella)

Lire ☐ Euro ☐

Frazione indicativa del costo totale dell'investimento coperto dall'impresa: ....

TOTALE DEL COSTO PREVISTO PER L'IMPRESA ....

B4) – Agevolazione massima ritenuta spettante ai sensi della normativa: ....

B5) – Altre agevolazioni eventualmente richieste, con particolare riferimento a normative de-minimis, per le quali è d'obbligo il rispetto dell'importo massimo delle agevolazioni nel triennio:

Legge o normativa	Ente gestore	Data della domanda	Importo delle agevolazioni
		Totale	

Il sottoscritto, dichiara:

- di conoscere tutta la normativa applicabile e di riconoscere che la richiesta delle agevolazioni è in relazione alla sussistenza di tutti i requisiti fissati per l'accesso agli interventi;
- di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione a valere su altre normative per i medesimi investimenti;
- di essere a conoscenza del fatto che gli investimenti di cui alla presente domanda non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche;

C1) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione-domanda:
- i beni ed i servizi per i quali si partecipa in quota sono conformi alle tipologie indicate dalla disciplina applicabile di regolamentazione delle agevolazioni;
- per quanto riguarda tutte le acquisizioni, i contratti contengono o conterranno dettagliati riferimenti per l'individuazione della natura e delle finalità delle stesse e che, successivamente sarà possibile, a pena di revoca, ricostruire e comprovare quantitativamente e qualitativamente le prestazioni che ne determinano l'accesso agli interventi;
- i beni e servizi sono finalizzati e funzionali all'attività dichiarata al punto A7);
- i beni e servizi possiedono completa funzionalità in relazione all'uso cui sono destinati;

C2) che i beni e servizi non sono stati consegnati, ovvero completati o parzialmente realizzati, a qualsiasi titolo, anteriormente alla data della presente domanda;

C3) che i costi sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori; di essere inoltre a conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta;

C4) che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

C5) che la dichiarazione di cui al precedente punto A6) è stata resa sulla base della definizione di piccola e media impresa prevista dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997 e che si è in condizione di comprovare le circostanze che determinano detta classificazione;

C6) di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti comunitari, in particolare relativamente alla regola de-minimis, e che il suddetto programma di investimenti e l'attività esercitata dall'impresa interessata presenta i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibile con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi;

C7) **di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.**

Data .... (timbro e firma)
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)

allegati alla presente scheda	**Numero pagine**
Totale pagine aggiuntive	

Spazio per l'autentica della firma
(articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

....

identificato mediante ...., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome ....

Luogo e data dell'identificazione: ....

Timbro e Firma

....

ALLEGATO 3

DEFINIZIONI E PARAMETRI DIMENSIONALI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese» e sono indicati dal decreto 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1997, n. 229, e sue successive integrazioni, che di seguito vengono riassunte.

1) è definita «piccola» l'impresa che:

a) ha meno di 50 dipendenti e

b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

2) è definita «media» l'impresa che, non classificandosi come «piccola»:

d) ha meno di 250 dipendenti, e

e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,

f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

3) è definita «grande» l'impresa che non rientri in una delle precedenti definizioni.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.

Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

È considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile;

c) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto *b)*; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

01A4469

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

Rivalutazione per l'anno 2001 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 80, commi 4 e 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari al 2,6 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT 18 gennaio 2001).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2001, se spettante nella misura intera, è pari a L. 208.483; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari a L. 37.526.976;

b) l'assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, se spettante nella misura intera, è pari a L. 500.000, per complessive L. 2.500.000, ai sensi dell'art. 80, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per le domande relative alle nascite, agli affidamenti preadottivi e alle adozioni senza affidamento avvenuti nel corso dell'intero anno 2001, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a L. 52.120.800.

Le operazioni di riparametrazione dell'indicatore della situazione economica dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura dei benefici da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all'allegato *A* al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452. Per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per l'anno 2001 si applica altresì la disposizione di cui all'art. 80, comma 4, della legge n. 388 del 2000.

Per gli assegni per il nucleo familiare da erogare per il 2000 (per i procedimenti in corso) continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2000. Per gli assegni di maternità da erogare per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1º luglio 2000 fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi i seguenti valori: assegno di maternità, se spettante nella misura intera, pari a L. 300.000, per complessive L. 1.500.000; indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari con tre componenti, L. 50.800.000.

01A4742

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.22108-XV.J (2212) del 30 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di sfere e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di intrecci e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di margherite e lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Due riprese di lampi con colpo finale Barbagallo calibro 155;

Due riprese di lampi cal. 48 con colpo finale Barbagallo calibro 155;

Due riprese di farfalle con colpo finale Barbagallo calibro 155;

Due riprese di fischi con colpo finale Barbagallo calibro 155;

Due riprese di girelle con colpo finale Barbagallo calibro 155;

Due riprese di ululi con colpo finale Barbagallo calibro 155;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Due riprese di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Due riprese di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Una ripresa di intrecci con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore rosso;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore blu;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore argento;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore verde;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore azzurro;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore viola;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore bianco;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore sfera di carbone;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore giallo;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante oro;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore tremolante bianco;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore intermittente bianco;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice oro;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice verde;

Una ripresa di margherite con colpo finale Barbagallo calibro 155 nella versione colore salice rosso,

che la ditta «Barbagallo Giuseppe - Fabbrica fuochi artificiali» intende produrre nel proprio stabilimento in Santa Venerina (Catania) - contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A4320

MINISTERO DELLA SANITÀ

Applicazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 85, comma 34 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000.

Nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 302 del 29 dicembre 2000 è stata pubblicata le legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)». L'art. 85, comma 34, della predetta legge dispone che «entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi dell'allegato 2, lettera *A)*, numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attività di gestione e controllo del settore omeopatico.».

Al riguardo, si provvede a fornire i seguenti chiarimenti al fine di assicurare gli adempimenti normativi previsti e la corretta corresponsione della tariffa dovuta.

Al fine dell'individuazione del medicinale omeopatico, nell'allegato 2, lettera *A)* del decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, si rappresenta quanto segue:

per i medicinali omeopatici unitari per uso umano costituiti da un unico componente attivo il relativo richiamo al numero 1 dell'allegato 2, lettera *A)* del sopracitato decreto va interpretato a solo titolo identificativo. Ne consegue che, a prescindere dal grado di diluizione e dal numero delle diluizioni verrà corrisposta la somma di L. 40.000 per ogni materiale di partenza, Tale tariffa verrà, quindi, corrisposta per ogni singolo materiale di partenza omeopatico (ovvero per ceppo) senza che venga determinata un maggiorazione del contributo per ogni ulteriore forma farmaceutica anche se prevista nel decreto ministeriale del 22 dicembre 1997, poichè questa deve intendersi riferita solo ad una domanda diretta ad ottenere la registrazione semplificata di medicinali omeopatici e non all'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico come previsto dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

per i medicinali omeopatici per uso umano a base di due o più componenti attivi il relativo richiamo al numero 2 dell'allegato 2, lettera *A)* del sopracitato decreto va interpretato a solo titolo identificativo. Ne consegue che, a prescindere dal numero dei componenti verrà corrisposta la somma di L. 40.000. Tale tariffa verrà, quindi, corrisposta per ogni medicinale omeopatico complesso senza che venga determinata una maggiorazione del contributo per ogni ulteriore forma farmaceutica di pari composizione anche se prevista nel decreto ministeriale del 22 dicembre 1997, poichè questa deve intendersi riferita solo ad una domanda diretta ad ottenere la registrazione semplificata di medicinali omeopatici e non all'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico come previsto dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Si precisa che il pagamento dovrà riferirsi esclusivamente ai medicinali omeopatici effettivamente commercializzati in Italia al 6 giugno 1995 e la cui documentazione, comprovante la presenza sul mercato italiano a tale data, sia stata presentata al Ministero della sanità entro i termini stabiliti dalla legge o sia mantenuta a disposizione del Ministero presso l'azienda, come previsto dalla circolare 30 dicembre 1997, n. 17.

Il pagamento della somma totale della tariffa dovuta in base al comma 34, dell'art. 85 della legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, dovrà essere effettuato, anche con bollettino unico, sul conto corrente postale n. 40994006 intestato a:

Ministero della sanità, dipartimento della tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali; direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza;

con la causale:

medicinali omeopatici: ottemperanza all'art. 85, comma 34 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, da versare al capo XX capitolo n. 2225.

L'attestazione di versamento in originale, dovrà essere inviata alla scrivente direzione generale del Ministero della sanità, ufficio valutazione e immissione in commercio di specialità medicinali - unità operativa per i medicinali omeopatici, via della civiltà romana, 7 - 00144 Roma, con annesso sia un elenco giustificativo dell'avvenuto pagamento sia una dichiarazione, a firma originale, di conformità degli allegati a quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 e successive modificazioni.

Si precisa che sarà predisposto un programma per l'inoltro delle informazioni in formato elettronico, raggiungibile dal sito internet del Ministero della sanità (http://www.sanità.it/farmaci/), nel quale le aziende saranno chiamate a indicare i medicinali omeopatici per i quali è stato effettuato il versamento, specificando anche le forme farmaceutiche effettivamente commercializzate al 6 giugno 1995 e tutte le ulteriori informazioni necessarie alla costituzione della banca dati informatica per i medicinali omeopatici. L'identificazione dell'utente sarà effettuata tramite una chiave di accesso ed una password, consegnate individualmente alle singole ditte accreditate presso il Ministero della sanità, secondo la procedura già resa nota con il comunicato n. F. 800./A.I.C./OM/139 dell'11 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2001. Il termine previsto per l'inoltro dei dati in formato elettronico sarà successivamente comunicato alle aziende.

I dati trasmessi saranno soggetti a controllo incrociato con quanto documentato o documentabile per i medicinali già notificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 185/1995 e successive modificazioni e integrazioni. L'eventuale non corrispondenza o non documentabilità delle informazioni trasmesse comporteranno la decadenza automatica dell'autorizzazione al mantenimento in commercio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui al sopracitato art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 185/1995 e successive modificazioni e integrazioni.

Infine, premesso che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, «ai medicinali omeopatici si applicano le disposizioni concernenti le specialità medicinali, salvo quanto disposto» dal decreto medesimo, si ricorda che anche i medicinali omeopatici debbono sottostare al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, per tutto quello che non è specificamente previsto dal suddetto decreto legislativo n. 185/1995.

Al riguardo, si elencano i soggetti giuridici previsti dalla normativa farmaceutica:

responsabile dell'immissione in commercio è il titolare dell'autorizzazione a immettere sul mercato il medicinale, autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità con un apposito decreto alla società che presenta la relativa domanda, e deve essere stabilito nel territorio comunitario. Per quanto concerne gli aspetti relativi alle competenze si precisa:

1) il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio detiene e risponde, sia civilmente che penalmente, della sicurezza, qualità ed efficacia del prodotto autorizzato e di conseguenza della conformità alla normativa di tutta la documentazione che sta alla base dell'autorizzazione del medicinale;

2) deve disporre di un responsabile del servizio di farmacovigilanza (art. 3 del decreto legislativo n. 44/1997);

3) deve disporre di un responsabile del servizio scientifico (art. 14 del decreto legislativo n. 541/1992);

concessionario o distributore esclusivo: la nomina in materia di medicinali, prevede, accanto alla figura principale del responsabile dell'immissione in commercio, anche la figura giuridica dell'impresa «che, in base ad uno specifico accordo con il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, provvede all'effettiva commercializzazione del prodotto su tutto il territorio nazionale» (art. 7 del decreto legislativo n. 541/1992). La suddetta azienda, che agisce in qualità di concessionario o di distributore esclusivo, deve essere comunque titolare di altre autorizzazioni all'immissione in commercio o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali. Ad essa, inoltre, si estendono alcuni obblighi previsti dalla normativa per il titolare.

Per quanto riguarda la materia della distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano, essa è disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, con tutte le successive integrazioni e dal decreto ministeriale 6 luglio 1999.

Si rappresenta la necessità di conoscere se la società che provvederà ad ottemperare a quanto previsto dalla citata legge finanziaria coincide con il titolare dell'immissione in commercio oppure trattasi di posizione giuridica diversa.

A tal fine si chiede di presentare l'atto giuridico al quale il titolare concede il diritto di commercializzare il medicinale omeopatico sul territorio italiano ad altra azienda.

01A4611

Revoca della registrazione del presidio medico-chirurgico «Chezoosol oleoso» e «New Powerpine»

Con il decreto n. 800.5/R.P.924/D9 del 18 aprile 2001 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

CHEZOOSOL OLEOSO - registrazione n. 7205.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fatro S.p.a., titolare della registrazione.

Con il decreto n. 800.5/R.P.186/D8 del 18 aprile 2001 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico.

NEW POWERPINE - registrazione n. 12367.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Diverseylever S.p.a., titolare della registrazione.

01A4609-01A4610

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Crescentino e di Messina

Con decreto n. 7731 del 2 novembre 2000, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti, ufficio controllo atti ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 199 del 19 marzo 2001 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di mq 210 distinto in catasto del comune di Crescentino (Vercelli) al foglio n. 31, mappali n. 724, 725, 726, 727, riportato nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciata in data 24 dicembre 1996 dall'ufficio tecnico erariale di Vercelli, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto n. 8643 del 2 novembre 2000, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti, ufficio controllo atti ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 197 del 19 marzo 2001, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di mq 466 distinto in catasto del comune di Messina al foglio n. 195, particelle n. 49 e 1128, riportato nell'estratto di mappa in scala 1:1000 rilasciata in data 30 novembre 1991 dall'ufficio tecnico erariale di Messina, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

01A4677-01A4678

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nuova intestazione della concessione mineraria «Berlette», in Pray.

Con decreto distrettuale 30 novembre 2000 è intestata la concessione mineraria per feldspati denominata Berlette, in territorio del comune di Pray (Biella), alla società Minerali industriali S.p.a. con sede legale ed amministrativa ora trasferita in piazza Martiri della Libertà n. 4 - Novara, in persona dell'amministratore delegato geom. Lodovico Ramon, nato a Pozzoleone (Vicenza) il 23 settembre 1950 e residente in Brusnengo (Biella), via Curino n. 56.

01A4683

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nomina del presidente e dei componenti del comitato di gestione e del collegio dei revisori della Cassa conguaglio per il settore elettrico.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con deliberazione 9 aprile 2001, n. 85/01, ha nominato il presidente e i componenti del comitato di gestione, nonché il presidente e i componenti ordinari e supplenti del collegio dei revisori della Cassa conguaglio per il settore elettrico, nelle persone di:

presidente del comitato di gestione: dott. ing. Alessandro Ortis; componenti del comitato di gestione: gen. prof. Salvatore D'Amato, prof. Franco Pontani; presidente del collegio dei revisori: dott. Giuseppe Emanuele Filiberto Conti; componenti effettivi del collegio dei revisori: dott.ssa Simonetta Moleti, prof. Giovanni Palomba; componenti supplenti del collegio dei revisori: dott. Augusto Pezzilli, dott. Maurizio Riva. Le nomine hanno effetto dalla data di accettazione.

Con decorrenza dalla data di perfezionamento delle nomine è sciolto il collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico.

01A4782

COMUNE DI ARMENO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Armeno (Novara) ha adottato la seguente deliberazione n. 17 del 3 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Con effetto dal 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF è maggiorata dello 0,1%.

01A4719

COMUNE DI GROTTE DI CASTRO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Grotte di Castro (Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione n. 149 del 12 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare, con effetto dal 1º gennaio 2001, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2001, nella misura dello 0,5% così come fu previsto nel bilancio pluriennale 1999-2001.

01A4720

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) ha adottato la seguente deliberazione n. 76 del 7 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire nella misura di 0,3 punti percentuale l'aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001, a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, e comunque non eccedente lo 0,5 punti percentuali così come stabilito nell'atto deliberativo consiliare n. 7 del 13 marzo 1999.

01A4721

COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione n. 28 del 10 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Che con deliberazione della giunta comunale n. 28 del 10 marzo 2001, è stata determinata l'applicazione dell'addizionale IRPEF, per l'anno 2001, nella misura dello 0,5%.

01A4722

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Lorenzo Nuovo (Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione n. 158 del 12 dicembre 2000 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire, con effetto dal 1º gennaio 2001, l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2001, nella misura dello 0,5%, così come già previsto nel bilancio pluriennale 1999-2001 e confermato nel bilancio pluriennale 2000-2001.

01A4723

COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di San Nicola Manfredi (Benevento) ha adottato la seguente deliberazione n. 18 del 21 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di incrementare, così come previsto dalle vigenti normative di legge, l'aliquota opzionale sull'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di ulteriori 0,2 punti percentuali.

01A4724

COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro-Urbino) ha adottato la seguente deliberazione n. 21 dell'8 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di stabilire, con effetto dal 1º gennaio 2001 nella misura dello 0,4%, l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

01A4725

COMUNE DI SUISIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Suisio (Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione n. 1 del 1º gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2001, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,4 punti percentuali.

01A4726

COMUNE DI TRAVEDONA MONATE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Travedona Monate (Varese) ha adottato la seguente deliberazione n. 20 del 10 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di applicare, oltre l'addizionale comunale dello 0,2% previsto per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998, l'ulteriore aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito persone fisiche nella misura dello 0,2% per l'anno 2001. L'aliquota per l'anno 2001 per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata allo 0,4%.

01A4727

COMUNE DI TRIVIGLIANO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2001

Il comune di Trivigliano (Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione n. 25 del 27 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Stabilire, per l'anno 2001, l'addizionale IRPEF nell'aliquota dello 0,4%.

01A4728

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluocaril BI Fluorè». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2001)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella prima e seconda colonna, alla pag. 71 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Fluocaril *BI Fluorè* Sanofi - Synthelabo *Otc* "250" pasta dentifricia *gel 125 ml* Sanofi - Synthelabo *Otc* S.p.a. *galleria* Passarella», leggasi rispettivamente: «FLUOCARIL *BI-FLUORÈ*, Sanofi-Synthelabo *OTC* "250" pasta dentifricia *125 ml*, Sanofi-Synthelabo *OTC* S.p.a., *Galleria* Passarella.».

01A4790

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 88/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, nell'art. 2, comma 5, riportato nella prima colonna, alla pag. 6 del sopra indicato supplemento ordinario, tra il «Livello VII-*bis*» e il «Livello IX», deve intendersi inserito, perché erroneamente omesso, quanto segue: «*Livello VIII... Lire 23.031.000*».

01A4853

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651102/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.